Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 255

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 1° ottobre 1974 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1974.
Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Bergamo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1972, registro n. 4, foglio n. 212, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Bergamo;

Vista la nota del 22 novembre 1973, n. 17780, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Bergamo prospetta la necessità di sostituire, perché collocato a riposo, il dott. Carlo Mainini, presidente della commissione predetta nella sua qualità di direttore del citato ufficio, con il dott. Paolo Volucello, attuale direttore reggente dell'ufficio stesso;

Decreta:

Il dott. Paolo Volucello è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Bergamo in sostituzione del dott. Carlo Mainini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(7532)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1974.

Proroga del termine per l'esecuzione dei lavori e per il compimento delle espropriazioni relativi agli impianti della nuova rete nazionale in cavi coassiali tratte Bologna-Ancona, Ancona-Pescara, Perugia-Ancona, Catania-Palermo e Reggio Calabria-Messina.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme sull'esecuzione delle opere pubbliche e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 325;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto che da parte dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni - Azienda di Stato per i servizi telefonici, sono stati emessi, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dai decreti ministeriali per l'esecuzione dei lavori, nonchè delle espropriazioni riguardanti gli impianti della nuova rete nazionale ed internazionale in cavi coassiali e relative diramazioni su filo e con ponti radio;

Considerato che, il compimento delle opere è stato impedito da impreviste difficoltà nella scelta definitiva dei tracciati e dei punti di collegamento, dalla realizzazione di nuove opere per adeguare gli impianti alle più progredite esigenze della tecnica moderna, dai lavori di ampliamento e modifiche stradali lungo il percorso dei cavi, dai ritardi causati dalla necessità di provvedere ai numerosi rilievi tecnici e catastali, eseguire visure, misurazioni, contatti con le ditte proprietarie, motivi tutti che hanno impedito ancora, nella maggior parte dei casi, il compimento delle formalità di espropriazione;

Ritenuto necessario, in conseguenza, per le ragioni suesposte, adeguare il termine al 31 dicembre 1978, per l'esecuzione delle opere e delle espropriazioni;

Decreta:

E' fissato a tutti gli effetti di legge il termine 31 dicembre 1978 per l'esecuzione dei lavori e per il compimento delle espropriazioni riguardanti gli impianti della nuova rete nazionale in cavi coassiali e relative diramazioni su filo e con ponti radio, nonchè quelli riguardanti il potenziamento della rete telefonica già esistente oltre opere accessorie interessanti le tratte e le località sottoindicate:

Bologna-Ancona, interessante i comuni di Bologna, Dozza, Bertinoro, Rimini, Serruncarino, Castel S. Pietro Terme, Tavullia;

Ancona-Pescara, interessante i comuni di Ancona Caldarola, Ripa Transone, Penne, Atri, Castignano, Potenza Picena, Pescara;

Perugia-Ancona, interessante i comuni di Perugia, Gualdo Tadino, Sigillo Fossato di Vico, Fabriano, Serra S. Quirico, Poggio S. Vicino, Cingoli, Apiro, Cupra Montana, Castel Planio, Mergo, Rosara, Maiolati Spontini, Monte Roberto, Castelbellino, Staffolo, S. Paolo di Iesi, Filotrano, Cerreto d'Esi, Matelica;

Catania-Palermo, interessante i comuni di Catania, Ramacca, Nicosia, Leonforte, Enna, Cammarata, San Giovanni Gemini, Borgetto, Monreale, Termini Imerese, Caccamo, Sciarra, Palermo, Calascibette, Misilmeri, Belmonte M.;

Reggio Calabria-Messina, interessante i comuni di Reggio Calabria, Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1974

Il Ministro: TOGNI

(7666)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1974.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento, di una tariffa complementare, di un'opzione al termine del differimento, nonchè di condizioni particolari di polizza, presentate dalla S.p.a. « La Minerva vita e rami diversi », in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1972, relativo all'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento annuale in base ad un parametro determinato;

Vista la domanda della società per azioni « La Minerva vita e rami diversi », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento riguardanti rispettivamente capitali iniziali inferiori a lire 5 milioni e rendite iniziali di qualsiasi importo, di una tariffa complementare da abbinare a tariffe con adeguamento, di una opzione al termine del differimento, nonchè di condizioni particolari di polizza;

Viste la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento riguardanti rispettivamente capitali iniziali inferiori a lire 5 milioni e rendite iniziali di qualsiasi importo; la tariffa complementare da abbinare a tariffe con adeguamento; l'opzione al termine del differimento, nonchè le condizioni particolari di polizza, qui di seguito descritte, presentate dalla società per azioni « La Minerva vita e rami diversi », con sede in Roma:

tariffa 36/mvr, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile ad una epoca prestabilita qualora l'assicurato sia allora in vita ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (ad integrazione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 21 dicembre 1972) per capitali iniziali da lire 5 milioni);

tariffa 77vi (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita qualora l'assicurato sia allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati e del relativo adeguamento, in caso di sua premorienza;

tariffa 20/MT, relativa all'assicurazione complementare in forma temporanea per il caso di morte, a premio annuo, durata dell'assicurazione e del pagamento premi pari a quella base, di un capitale decrescente annualmente secondo una prefissata legge, liquidabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, da abbinare alle tariffe vita intera e mista con adeguamento;

opzione al termine del differimento per la conversione della rendita vitalizia adeguabile in un capitale liquidabile in contanti;

condizioni particolari di polizza per l'assicurazione di rendita vitalizia differita adeguabile, a premio annuo costante, con controassicurazione.

Roma, addì 13 agosto 1974

p. *Il Ministro*: DI VAGNO

(7471)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1974.

Approvazione di due tariffe per le assicurazioni di gruppo e delle relative condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni Lloyd Italico vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, in Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Lloyd Italico vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni con sede in Genova, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe per le assicurazioni di gruppo e delle relative condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe per le assicurazioni di gruppo e le relative condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni Lloyd Italico vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Genova:

tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, con scadenza annuale rinnovabile, di un capitale pagabile qualora la morte dell'assicurato si verifichi entro l'anno di durata contrattuale;

tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte o di invalidità totale e permanente, con scadenza annuale rinnovabile, di un capitale pagabile qualora la morte o l'invalidità si verifichino entro l'anno di durata contrattuale.

Roma, addì 13 agosto 1974

p. *Il Ministro*: DI VAGNO

(7470)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1974.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Campobasso.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1973, registro n. 7, foglio n. 355, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Campobasso;

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 1973, con il quale il dott. Riccardo Scardino, presidente della citata commissione nella sua qualità di direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Campobasso, è stato sostituito dal dottor Giovanni Maiuri;

Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1974, con il quale il dott. Giovanni Maiuri, presidente della commissione di cui sopra, è stato sostituito dal dott. Antonio Rossi;

Vista la nota del 20 giugno 1974, n. 12364, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Campobasso prospetta la necessità di sostituire, perché collocato a riposo, il dott. Antonio Rossi, presidente della commissione predetta, con il dott. Antonio Piscopo, attuale direttore reggente dell'ufficio stesso;

Decreta:

Il dott. Antonio Piscopo è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Campobasso, in sostituzione del dott. Antonio Rossi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 agosto 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(7535)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1974.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Rovigo.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1972, registro n. 1, foglio n. 190;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Rovigo presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Mirabella dott. Giulio, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Roccoberton geom. Alfredo, rappresentante del genio civile;

Brigo cav. rag. Aldo, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Biolcati geom. Giovanni, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Zanini Gino, Sangiorgio Mimì, Paggioro Gelindo, Cassoli Bruno, Rossi Giulio, Mascellani Gianclaudio e Doni Dante, rappresentanti dei lavoratori;

Campice dott. Pietro, Fini m.o Libero, Vettorato Severino e Balladore per. ind. Pietro, rappresentanti dei datori di lavoro;

Moretto geom. Pierluigi, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 agosto 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(7519)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1974.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Brescia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1972, registro n. 4, foglio n. 200;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Brescia presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Volucello dott. Paolo, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Cuter geom. Carlo, rappresentante del genio civile;

Sanfelici dott. Roberto, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Milan dott. Gaetano, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Braghini Emanuele, Regenzi Cesare, Gregorelli Mario, Pedroni Lino, Ferrari Gerolamo, Degani Angelo e Pasinetti Mario, rappresentanti dei lavoratori;

Reginella dott. Pietro, Boninsegna cav. Giovanni, Susini Franco e Vinci Pasquale, rappresentanti dei datori di lavoro;

Metraglia rag. Bruno, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 agosto 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(7524)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1974.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Mantova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1971, registro n. 7, foglio n. 351;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Mantova presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Di Stefano dott. Angelo, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Lanfredi geom. Alberto, rappresentante del genio civile;

Bianchi rag. Edgardo, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Daolio dott. Alfredo, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Provasi Guerrino, Monfardini Gianni, Gioia Roberto, Davoli Luigi, Lina Francesco, Beninato Francesco e Natali Umberto, rappresentanti dei lavoratori;

Superti Furga ing. Giancarlo, Gualtieri Cesare Attilio, Pizzamiglio rag. Arturo e Scaglioni Umberto, rappresentanti dei datori di lavoro;

Montanarini dott. Danilo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 agosto 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(7522)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1974.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Lucca.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1971, registro n. 7, foglio n. 180;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Lucca presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Fabretti dott. Esilde, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Stefani geom. Eugenio, rappresentante del genio civile;

Bartoloni S. Omer cav. dott. Enrico, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Secone dott. Amedeo, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

De Luca Calogero, Rossi Marcello, Vergamini Armando, Macchiarini Mario, Natucci Roberto, Lazzareschi Alfredo e Andreuccetti Ivano, rappresentanti dei lavoratori;

Strappaghetti dott. Glauco, Pianezzi dott. Elio, Giovannetti dott. Omero e Querci cav. Antonio, rappresentanti dei datori di lavoro;

Bettini Giovanni, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 agosto 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(7523)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1974.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Ravenna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1972, registro n. 4, foglio n. 206;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Ravenna presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Bascucci dott. Armando, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Gordoni geom. princ. Germano, rappresentante del genio civile;

Vecchi per. agr. Adelio, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Maroni per. agr. Derno, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Alberani Achille, Panieri Primo, Tempieri Mario, Cordiviola Gigliola, Frigato Luigino, Sternini Silvano e Ghinassi Sergio, rappresentanti dei lavoratori;

Pagnani geom. Mario, Costa dott. Giovanni, Dallacasa Angelo e Bassi rag. Guerrino, rappresentanti dei datori di lavoro;

Gagliardi cav. Geremia, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 agosto 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(7520)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1974.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Pesaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1972, registro n. 1, foglio n. 178;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Pesaro presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

D'Ilio dott. Flavio, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Cassaro geom. capo Francesco, rappresentante del genio civile;

Clini dott. Giancarlo, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Pasqualucci dott. Vittorio, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Biettini Enrico, Niger Rolando, Pulisca Antonio, Alessandrini Washington, Gianlorenzi Vito, Crinelli Noberto e Taras Giuseppe, rappresentanti dei lavoratori;

Marchetti dott. Antonio, Ottaviani dott. Michele, Alberghetti rag. Angelo e Nori Washington, rappresentanti dei datori di lavoro;

Giavioli rag. Gualtiero, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 agosto 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(7521)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1974.

Revoca, su rinuncia, alla ditta Laboratorio chimico farmaceutico dott. Lusardi, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina farmaceutica sita in Modena.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale 22 ottobre 1958, n. 2431, la ditta Laboratorio chimico farmaceutico dott. Lusardi fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Modena, via Araldi, 198, specialità medicinali chimiche purché registrate;

Vista la lettera in data 20 giugno 1974 con la quale la ditta predetta rinuncia alla autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Laboratorio chimico farmaceutico dott. Lusardi l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina sita in Modena, via Araldi, 198, concessa con decreto ministeriale 22 ottobre 1958, n. 2431.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Modena è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 26 agosto 1974

Il Ministro: COLOMBO

(7402)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1974.

Revoca, su rinuncia, alla ditta Ausonia farmaceutici S.r.l. per attivazione di officina farmaceutica comune con altra ditta, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Pomezia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale 14 maggio 1970, n. 4743 e decreto ministeriale 6 marzo 1972, numero 4987, la ditta Ausonia farmaceutici S.r.l. fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Pomezia (Roma), via Laurentina km 24,730, specialità medicinali chimiche e biologiche purché registrate nonché preparati galenici in fiale sterilizzabili, compresse, confetti, supposte, pomate e lozioni, sciroppi e sospensioni, capsule e granulati e gocce;

Vista la lettera pervenuta in data 20 aprile 1974 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata avendo attivato un'officina farmaceutica in comune con altra ditta;

Visti gli articoli 15, 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, alla ditta Ausonia farmaceutici S.r.l., su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nell'officina sita in Pomezia (Roma), via Laurentina km 24,730, concessa con decreti ministeriali 14 maggio 1970, n. 4743 e 6 marzo 1972, n. 4987.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Roma è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 26 agosto 1974

Il Ministro: COLOMBO

(7404)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1974.

Revoca, alla ditta Iton laboratorio biochimico, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nell'officina farmaceutica sita in Torino.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale 7 giugno 1961, n. 2850, la ditta Iton laboratorio biochimico fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Torino, via Saluzzo, 56, specialità medicinali chimiche e biologiche, purché registrate;

Vista la lettera pervenuta in data 20 aprile 1974 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata avendo attivato una officina farmaceutica in comune con altra ditta;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, alla ditta Iton laboratorio biochimico, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nell'officina farmaceutica sita in Torino, via Saluzzo, 56, concessa con decreto ministeriale 7 giugno 1961, n. 2850.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Torino è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 26 agosto 1974

Il Ministro: COLOMBO

(7403)

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1974.

Autorizzazione all'istituto chimico dell'Università di Napoli ad effettuare il rilevamento dell'inquinamento atmosferico.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, concernente i provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Visto l'art. 7 di detta legge nel quale è prevista la possibilità di concedere ad istituti o laboratori l'autorizzazione ad effettuare il rilevamento dell'inquinamento atmosferico per conto delle amministrazioni provinciali;

Vista la domanda con cui l'istituto chimico dell'Università di Napoli chiede il rilascio di tale autorizzazione;

Visto il parere favorevole espresso in merito dall'Istituto superiore di sanità, in seguito ad apposito sopralluogo alle attrezzature esistenti e destinate al rilevamento di cui alle premesse;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto chimico dell'Università di Napoli è autorizzato ad effettuare, su specifico incarico delle competenti amministrazioni provinciali, il rilevamento dell'inquinamento atmosferico ai sensi dell'art. 7 della legge 13 luglio 1966, n. 615.

Art. 2.

Il predetto istituto invierà mensilmente al Ministero della sanità, utilizzando i moduli conformi al modello che sarà predisposto dal Ministero della sanità, i dati relativi all'inquinamento atmosferico corredati della indicazione dei metodi impiegati e dei dati meteorologici rilevati.

Art. 3.

Il predetto istituto segnalerà semestralmente al Ministero della sanità la consistenza del personale e delle attrezzature adibiti al servizio di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 settembre 1974

Il Ministro: COLOMBO

(7401)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1974.

Revoca, alla ditta Laboratorio farmaceutico dott. Valori Umberto, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina farmaceutica sita in Grottazzolina.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto A.C.I.S. n. 2215 in data 3 giugno 1958, la ditta Laboratorio farmaceutico dottor Valori Umberto fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Grottazzolina (Ascoli Piceno), via Vittorio Emanuele II, n. 69, la specialità medicinale chimica denominata Eusol Pupilli in polvere per uso veterinario;

Visto il verbale dell'ispezione effettuata in data 14 settembre 1972 dal quale risulta che l'officina farmaceutica sopra citata ha cessato ogni attività ed i locali adibiti a magazzino;

Considerato che, pertanto, non sussistono i requisiti che giustificarono, a suo tempo, l'emissione dell'autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta Laboratorio farmaceutico dottor Valori Umberto l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina farmaceutica sita in Grottazzolina (Ascoli Piceno), via Vittorio Emanuele II, n. 69, concessa con decreto ministeriale n. 2215 in data 3 giugno 1958.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Ascoli Piceno è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 16 settembre 1974

Il Ministro: COLOMBO

(7714)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1974.

Revoca, alla ditta Farmacia dott. Stragiotti Michelangelo, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nel laboratorio annesso alla farmacia omonima sita in Ivrea.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto A.C.I.S. n. 2143 in data 17 aprile 1958 la ditta Farmacia dott. Stragiotti Michelangelo fu autorizzata a produrre nel laboratorio annesso alla farmacia omonima sito in Ivrea (Torino), via Palestro n. 35, la specialità medicinale chimica denominata Cartine Antinevralgiche dott. Stragiotti già registrata;

Visto il verbale dell'ispezione effettuata in data 19 ottobre 1972 dal quale risulta che le attrezzature dell'officina sopra citata sono state smantellate ed i locali adibiti ad altri usi;

Considerato che, pertanto, non sussistono i requisiti che giustificarono, a suo tempo, l'emissione dell'autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla Farmacia dott. Stragiotti Michelangelo l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nel laboratorio annesso alla farmacia omonima sito in Ivrea (Torino) via Palestro, 35, concessa con decreto A.C.I.S. n. 2143 in data 17 aprile 1958.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Torino è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 16 settembre 1974

Il Ministro: COLOMBO

(7716)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del commissario liquidatore della società cooperativa agricola « L'Ulivo », in Postiglione

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 2 settembre 1974, l'avv. Mario Morrone è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola « Lo Ulivo », in Postiglione (Salerno), costituita per rogito Rosapepe in data 22 febbraio 1958, sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale 29 novembre 1965.

(7670)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Genova

Con decreto 10 luglio 1974 del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze, la zona, di mq 35,97, sita in Sturla del comune di Genova, riportata in catasto del citato comune, al foglio n. 94, particella 250, viene dismessa dal pubblico demanio marittimo ed è trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato.

(7602)

Annullamento di decreto riguardante il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Messina.

Con decreto 12 febbraio 1974 del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze, si è proceduto all'annullamento della declaratoria di sclassifica n. 4107 del 29 dicembre 1926, con la quale venne dismessa dal pubblico demanio marittimo l'area di mq 6000, sita in località Torre Faro-Mortelle del comune di Messina, successivamente riconosciuta non appartenente al demanio marittimo.

(7604)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno alluvionale in comune di Parma

Con decreto 10 giugno 1974, n. 536, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno alluvionale del torrente Taro in comune di Parma, delegazione di S. Pancrazio Parmense, segnato nel catasto del comune di S. Pancrazio Parmense al foglio n. 19 mappale 60 della superficie di mq 970 ed indicato nella planimetria rilasciata il 24 gennaio 1973 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Parma; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso

(7740)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto d'alveo in comune di Greccio

Con decreto 20 aprile 1974, n. 795, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto dell'alveo abbandonato del fosso « Riosono » in località Sollecchia del comune di Greccio (Rieti), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 2, sito tra i mappali 84 e 78, della superficie di mq 80, ed indicato nella planimetria rilasciata il 9 marzo 1971, in scala 1 : 2000, dall'ufficio tecnico erariale di Rieti; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(7741)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del consorzio di difesa delle produzioni intensive della provincia di Catania

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 9 settembre 1974, n. 1901, è stata riconosciuta la natura giuridica del consorzio di difesa delle produzioni intensive della provincia di Catania, con sede sociale in Catania, piazza V. Bellini n. 19, ed è stato approvato, con modificazioni, lo statuto consortile dell'ente medesimo.

(7702)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di laurea

La dott.ssa Raffaella De Rita, nata a Pietramelara (Caserta) l'11 dicembre 1926, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di laurea in lettere rilasciato dall'Università di Roma l'8 ottobre 1951.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(7568)

Autorizzazione all'Università degli studi di Bari ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari 17 febbraio 1973, n. 913, il rettore pro-tempore dell'Università degli studi di Bari è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 10.000.000, disposta dalla ditta Palini di Pisogne (Brescia) per l'acquisto di opere artistiche da destinare alla galleria d'arte della nuova facoltà di ingegneria.

(7546)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rinuncia allo svolgimento della « Tecnomar '74 - I Mostra-convegno internazionale su cantieristica navale, costruzioni ed attrezzature portuali, comunicazioni marittime, sfruttamento del mare ».

Il comitato organizzatore ha comunicato di aver rinunciato alla organizzazione della « Tecnomar '74 - I Mostra-convegno internazionale su cantieristica navale, costruzioni ed attrezzature portuali, comunicazioni marittime, sfruttamento del mare » iscritta nel calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali del 1974, e che avrebbe dovuto aver luogo in Trieste dall'8 al 13 settembre c.a., con carattere internazionale.

(7594)

Esito di ricorso

Con decreto del Capo dello Stato 6 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1974, registro n. 8 Industria, foglio n. 349, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, pervenuto al Ministero competente l'11 agosto 1972, proposto dalla S.a.s. Ilcea, avverso la delibera n. 92/22 del 16 febbraio 1972, della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia con la quale veniva respinta l'opposizione proposta dalla ricorrente avverso la delibera n. 506/13 del 27 ottobre 1971 della stessa giunta, avente per oggetto « Piani distributivi per gli anni 1969-1970-1971 del contingente di zucchero agevolato di cui alla tabella *B* allegata al decreto-legge 5 dicembre 1966, n. 1036 ».

(7595)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 2 agosto 1972 al 31 agosto 1972 all'esportazione verso i Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d) e g) del regolamento (CEE) n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), a norma dei regolamenti (CEE) n. 1660/72 e n. 1845/72.

(in unità di conto per 100 kg, salvo diversa indicazione — 1 unità di conto = lire italiane 625)

Numero della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati:		
	ex A. diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 %:		
	I. iogurt, kephir, latte cagliato, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati:		
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0110 00	1,50
	b) altri	0120 00	—
	II. altri:		
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri e aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	1. inferiore o uguale a 4 %:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o uguale a 1,5 %	0130 10	
	per le esportazioni verso:		
	- i paesi vicini alla Comunità . . .		0,85
	- le altre destinazioni		1,50
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 3 %	0130 22	
	per le esportazioni verso:		
	- i paesi vicini alla Comunità		1,50
	- le altre destinazioni		2,60
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 % . .	0130 31	
	per le esportazioni verso:		
	- i paesi vicini alla Comunità		2,60
	- le altre destinazioni		3,70
	2. superiore a 4 %	0140 00	
	per le esportazioni verso:		
	- i paesi vicini alla Comunità		2,60
	- le altre destinazioni		3,70
	b) non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	1. inferiore o uguale a 4 %:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o uguale a 1,5 %	0150 10	0,45
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 3 %	0150 21	1,50
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 %	0150 31	1,50
	2. superiore a 4 %	0160 00	1,50
	ex B. altri, escluso il siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	ex I. superiore a 6 % e inferiore o uguale a 21 %:		
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % e inferiore o uguale a 17 %	0200 10	11,40
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 %	0200 20	18,70
	II. superiore a 21 % e inferiore o uguale a 45 %:		
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39 %	0300 10	22,90
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 %	0300 20	41,60
	III. superiore a 45 %	0400 00	47,80

Numero della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:		
	A. senza aggiunta di zuccheri:		
	II. latte e crema di latte in polvere o granulati:		
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	1. inferiore o uguale a 1,5 %	0620 00	5,00
	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	0720 10	5,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % ed inferiore o uguale a 17 %	0720 20	23,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	0720 30	28,60
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 % . .	0720 40	36,00
	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %	0820 00	37,80
	4. superiore a 29 %:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	0920 10	39,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %. . .	0920 20	50,70
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	1. inferiore o uguale a 1,5 %	1020 00	5,00
	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	1120 10	5,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	1120 20	23,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	1120 30	28,60
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 % . .	1120 40	36,00
	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %	1220 00	37,80
	4. superiore a 29 %:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	1320 10	39,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 % . . .	1320 20	50,70
	III. latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
	a) in scatole mettaliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno, o in recipienti di vetro contenenti 0,5 litri o meno, e aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %:		
	ex 1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9 %:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 % e inferiore o uguale a 7 %	1420 10	4,50
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7 % . .	1420 20	10,80
	2. altri	1520 00	12,40
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	ex 1. inferiore o uguale a 45 %:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 % e inferiore o uguale a 7 %	1620 10	4,50
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7 % e inferiore o uguale a 8,9 %	1620 20	10,80
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8,9 % e inferiore o uguale a 11 %	1620 30	12,40
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 21 %	1620 40	12,40
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21 % e inferiore o uguale a 39 %	1620 50	22,90
	(ff) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 % . .	1620 60	41,60
	2. superiore a 45 %	1720 00	47,80

Numero della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione
04.02 (*segue*)	B. con aggiunta di zuccheri:		
	I. latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
	ex b) altri, escluso il siero di latte:		
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	aa) inferiore o uguale a 1,5 %	2220 00	0,0500 (1) per kg
	bb) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %:		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	2320 10	0,0500 (1) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	2320 20	0,2310 (1) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	2320 30	0,2860 (1) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	2320 40	0,3600 (1) per kg
	cc) superiore a 27 %:		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	2420 10	0,3780 (1) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	2420 20	0,5070 (1) per kg
	2 non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	aa) inferiore o uguale a 1,5 %	2520 00	0,0500 (1) per kg
	bb) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %:		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	2620 10	0,0500 (1) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	2620 20	0,2310 (1) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	2620 30	0,2860 (1) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	2620 40	0,3600 (1) per kg
	cc) superiore a 27 %:		
	(11) aventi tenore, in peso di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	2720 10	0,3780 (1) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	2720 20	0,5070 (1) per kg
	ex II. latte e crema di latte, escluso il siero di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
	ex a) in scatole metalliche, ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %		
	(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	2810 10	3,00 (2)
	(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	2810 20	10,80 (2)
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	ex 1. inferiore o uguale a 45 %:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	2910 70	3,00 (2)
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 % e inferiore o uguale a 9,5 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	2910 75	10,80 (2)
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 9,5 % e inferiore o uguale a 21 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore a 15 % in peso	2910 80	0,1140 (1) per kg
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21 % e inferiore o uguale a 39 %	2910 85	0,2290 (1) per kg
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 %	2910 90	0,4160 (1) per kg
	2. superiore a 45 %	3010 00	0,4780 (1) per kg

Numero della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione
04.03	Burro (3):		
	ex A. avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 82 % e inferiore o uguale a 85 %:		
	(I) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg . .	3110 10	100,00
	(II) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto superiore a 1 kg e inferiore o uguale a 5 kg	3110 20	100,00
	(III) altri	3110 30	100,00
	B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	(I) inferiore o uguale a 99,5 %	3210 10	100,00
	(II) superiore a 99,5 %	3210 20	125,00
04.04	Formaggi e latticini (4) (5):		
	ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere:		
	II. altri	3800 00	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		12,80
	- il Liechtenstein e la Svizzera		—
	- l'Austria		23,10
	- le altre destinazioni		46,10
	ex C. formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere, escluso il Roquefort	4000 00	38,10
	D. formaggi fusi: diversi da quelli grattugiati o in polvere:		
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	a) inferiore o uguale a 36 % ed aventi tenore in materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	ex 1. inferiore o uguale a 48 % ed aventi tenore in peso di sostanza secca:		
	(aa) uguale o superiore a 33 % ed inferiore a 38 %	4410 10	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la Svizzera		15,80
	- le altre destinazioni		15,80
	(bb) uguale o superiore a 38 % ed inferiore a 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	(11) inferiore a 20 %	4410 20	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la Svizzera		15,80
	- le altre destinazioni		15,80
	(22) uguale o superiore a 20 %	4410 30	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la Svizzera		23,80
	- le altre destinazioni		23,80
	(cc) uguale o superiore a 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	(11) inferiore a 20 %	4410 40	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la Svizzera		15,80
	- le altre destinazioni		15,80
	(22) uguale o superiore a 20 % ed inferiore a 40 %	4410 50	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la Svizzera		23,80
	- le altre destinazioni		23,80

Numero della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione
04.04 (*segue*)	(33) uguale o superiore a 40 %	4410 60	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la Svizzera		30,80
	- le altre destinazioni		40,80
	ex 2. superiore a 48% ed aventi tenore in peso di sostanza secca:		
	(aa) uguale o superiore a 33% ed inferiore a 38%	4510 10	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la Svizzera		15,80
	- le altre destinazioni		15,80
	(bb) uguale o superiore a 38% ed inferiore a 43%	4510 20	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la Svizzera		23,80
	- le altre destinazioni		23,80
	(cc) uguale o superiore a 43% ed inferiore a 46%	4510 30	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la Svizzera		30,80
	- le altre destinazioni		40,80
	(dd) uguale o superiore a 46% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	(11) inferiore a 55%	4510 40	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la Svizzera		30,80
	- le altre destinazioni		40,80
	(22) uguale o superiore a 55%	4510 50	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la Svizzera		35,80
	- le altre destinazioni		47,80
	b) superiore a 36%	4610 00	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la Svizzera		35,80
	- le altre destinazioni		47,80
	E. altri:		
	1. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:		
	ex a) inferiore o uguale a 47 %:		
	(1) Grana, Parmigiano Reggiano	4710 11	48,10
	(2) Fiore Sardo, Pecorino	4710 16	63,10
	(3) altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 30 %	4710 21	48,10
	b) superiore a 47 % e inferiore o uguale a 72 %:		
	ex 1. Cheddar, Chester, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 50 % e di una maturazione:		
	(aa) inferiore a 3 mesi	4810 10	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- l'Egitto		50,80
	- le altre destinazioni		45,80

Numero della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione
04.04 (segue)	(bb) uguale o superiore a 3 mesi	4810 20	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- l'Egitto		50,80
	- le altre destinazioni		45,80
	ex 2. Tilsit, avente tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	ex a) superiore a 39 % ed inferiore a 48 %	4920 00	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la Svizzera		11,80
	- le altre destinazioni		40,60
	ex 5. altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	(aa) inferiore a 19 % ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32 % in peso	5120 10	8,80
	(bb) uguale o superiore a 19 % ed inferiore a 39 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale a 62 %	5120 20	
	per le esportazioni verso:		
	- la Svizzera		11,80
	- le altre destinazioni		15,80
	(cc) uguale o superiore a 39 %:		
	(11) Asiago, Caciocavallo, Provolone, Ragusano	5120 30	
	per le esportazioni verso:		
	- la Svizzera		11,80
	- le altre destinazioni		40,60
	(22) Cantal, Edam, Fontal, Fontina, Gouda	5120 40	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la zona F (7)		35,70
	- la Svizzera		11,80
	- le altre destinazioni		40,60
	(33) Butterkase, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	5120 50	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la zona F (7)		33,70
	- la Svizzera		11,80
	- le altre destinazioni		37,10
	(44) altri, aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:		
	(aaa) superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 % .	5120 60	
	per le esportazioni verso:		
	- la Svizzera		11,80
	- le altre destinazioni		40,60
	(bbb) superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 % .	5120 70	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la zona F (7)		35,70
	- la Svizzera		11,80
	- le altre destinazioni		40,60
	II. non nominati:		
	ex a) grattugiati od in polvere, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 85 % in peso, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 20 % ed aventi tenore di lattosio inferiore a 5 % in peso	5310 00	36,90

Numero della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione
23.07	Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:		
	ex B. altri, contenenti isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio, o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 17.05 B, e prodotti lattiero-caseari, esclusi gli alimenti composti speciali (6):		
	I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:		
	a) non contenenti amido o fecola od aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %:		
	ex 3. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02 A II b) 1 della tariffa doganale comune uguale o superiore a 50 % ed inferiore a 75 %:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale a 60 %	5700 10	5,20
	(bb) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 70 %	5700 20	6,20
	(cc) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 70 %	5700 30	7,20
	ex 4. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02 A II b) 1 della tariffa doganale comune uguale o superiore a 75 %:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale a 80 %	5800 10	7,20
	(bb) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 80 %	5800 20	7,20

N.B. - Sono considerati «paesi vicini alla Comunità» le destinazioni seguenti: la zona D, la zona E, l'Austria, la Danimarca, il Liechtenstein, la Svizzera, la Jugoslavia nonchè le destinazioni di cui all'art. 2 del regolamento n. 1041/67/CEE.

Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle materie grasse non lattiche non deve essere preso in considerazione.

---

(1) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione. L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;

b) un elemento calcolato conformemente alle disposizioni dell'art. 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1098/68. Tale elemento si ottiene moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione per i prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera *d*), del regolamento (CEE) n. 1009/67, che:

— per il periodo dal 2 agosto 1972 all'8 agosto 1972 è di lire 61,50 (regolamento (CEE) n. 1643/72);
— per il periodo dal 9 agosto 1972 al 21 agosto 1972 è di lire 50,00 (regolamento (CEE) n. 1721/72);
— per il 22 agosto 1972 è di lire 43,75 (regolamento (CEE) n. 1806/72);
— per il periodo dal 23 agosto 1972 al 31 agosto 1972 è di lire 37,50 (regolamento (CEE) n. 1816/72).

(2) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per 100 kg;

b) un elemento calcolato conformemente alle disposizioni dell'art. 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1098/68. Tale elemento si ottiene moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione per i prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera *d*), del regolamento (CEE) n. 1009/67, che:

— per il periodo dal 2 agosto 1972 all'8 agosto 1972 è di lire 61,50 (regolamento (CEE) n. 1643/72);
— per il periodo dal 9 agosto 1972 al 21 agosto 1972 è di lire 50,00 (regolamento (CEE) n. 1721/72);
— per il 22 agosto 1972 è di lire 43,75 (regolamento (CEE) n. 1806/72);
— per il periodo dal 23 agosto 1972 al 31 agosto 1972 è di lire 37,50 (regolamento (CEE) n. 1816/72).

(3) Le restituzioni all'esportazione non si applicano ai quantitativi di burro, a prezzo ridotto, messi dagli Stati membri a disposizione dei *rispettivi eserciti e corpi assimilati di stanza nel territorio della Comunità* (regolamento (CEE) n. 311/69).

(4) Per la determinazione dell'importo più basso della restituzione, ai fini del paragrafo V della circolare a stampa n. 249 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII), le restituzioni fissate per l'esportazione dei prodotti della voce 04.04 verso la zona *D* non vengono prese in considerazione (regolamento (CEE) n. 1578/70).

(5) La concessione di una restituzione all'esportazione di formaggi verso la Spagna, ad esclusione dei territori doganali a regime particolare, è subordinata al rilascio di un titolo particolare, secondo le norme e le condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze (regolamento (CEE) n. 1579/70 e n. 1296/72).

(6) Sono considerati alimenti composti speciali gli alimenti che contengono:

(*a*) latte scremato in polvere,
(*b*) farina di pesce e
(*c*) carbone attivo oppure una miscela di giallo di tartrazina (E 102) e blu brevettato V (E 131) oppure del rosso di cocciniglia A (E 124), oppure blu brevettato V (E 131).

(7) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

Zona *A*: Burundi, Camerun, Ciad, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Repubblica malgascia, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Togo.

Zona *B*: Messico, paesi dell'America centrale e del sud, isole degli oceani Pacifico ed Atlantico delimitate dal 30° e 120° meridiano ovest e dal 30° parallelo nord, nonché le isole Fernando-de-Noronha (Rechedas de Sao-Pedro e Sao-Paulo e Atollo das Rocas), Trinidad, Martin-Vas e le isole Sandwich del sud.

Zona *C*: Paesi asiatici ad est dell'Iran, ivi compresa l'U.R.S.S. asiatica, e le isole degli oceani Indiano e Pacifico situate tra il 60° meridiano est ed il 180° meridiano, salvo l'Australia, la Nuova Zelanda ed il Giappone.

Zona *D*: Territorio spagnolo della penisola iberica e le isole Baleari.

Zona *E*: Territori del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord (compreso l'isola di Man e le isole anglo-normanne) situati in Europa, salvo Gibilterra.

Zona *F*: Territori degli Stati Uniti d'America situati sul continente americano, nonché le isole Hawai (regolamento (CEE) n. 1353/69).

(5261)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore in prova presso l'osservatorio astronomico di Trieste.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1971, registro n. 75 Istruzione, foglio n. 392, con il quale è stato indetto un concorso riservato, per titoli ed esami, a tre posti di tecnico coadiutore aggiunto in prova presso l'osservatorio astronomico di Trieste;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1973, registro n. 13 Istruzione, foglio n. 84, con cui è stato dichiarato vincitore del concorso predetto un candidato;

Considerato, pertanto, che nell'organico del personale tecnico della carriera di concetto dell'osservatorio astronomico di Trieste sono disponibili per concorso pubblico due posti di tecnico coadiutore in prova (parametro 160);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore in prova (parametro 160) nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico degli osservatori astronomici, posti da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Trieste.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età e non oltrepassato il 40°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina e Aeronautica), cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220; tale condizione non è richiesta, altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi di polizia, nonchè per i militari in servizio continuativo di detti Corpi;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dei titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di 30 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 40 anni di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da un altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio o recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata in uno dei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 3.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso ed i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza di detto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 6.

Con successivo decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* saranno indicati i locali, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove d'esame.

Il concorso è per titoli ed esami.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione.

Per i titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi.

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica di laboratorio ed una prova orale, intese ad accertare la preparazione del candidato sul programma di cui all'allegato *B*.

Sono ammessi alle prove orale e pratica i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta. Le prove orale e pratica non s'intendono superate se i candidati non ottengono la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 7.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati sul Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 7, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art 9.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia autenticata in uno dei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta legale contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta legale contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta legale, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2.

I concorrenti che abbiano superato i 40 anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite secondo le norme vigenti, devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta legale;

f) certificato, su carta legale, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta legale, ovvero certificato di esito di visita di leva in carta legale.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo devono produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copie dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta legale, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato su carta legale da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, numero 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dalla autorità di pubblica sicurezza.

Art. 10.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1973

p. *Il Ministro*: VALITUTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *giugno* 1974
Registro n. 46 *Istruzione, foglio n.* 249

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi - Viale Trastevere - 00100 - ROMA.

. sottoscritt . . . (*a*), nat . . . a . . . . (provincia di . .) il . ., chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore in prova (parametro 160), carriera di concetto, con assegnazione all'osservatorio astronomico di Trieste, concorso indetto con decreto ministeriale 1° marzo 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1974, registro n. 46 Istruzione, foglio n. 249, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 1° ottobre 1974.

A tal fine . . sottoscritt . . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di (*b*) . . . .;

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio: . . . .;

6) di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (*e*);

7) di non essere stat . . destituit . . o dispensat . dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stat . . dichiarat . . decadut . . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*f*) .

. sottoscritt . . dichiara, altresì di essere residente nel comune di . . . . (provincia di . .) e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*g*): . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

. sottoscritt . allega, inoltre, i seguenti titoli di merito: . . . .

Luogo e data . . . .

. . .

Firma (*h*)

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(*c*) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) In caso contrario, indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*f*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*g*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*h*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

A) Buona conoscenza di ottica e di fotografia, con riferimento alle attrezzature strumentali degli osservatori astronomici e ai loro usi.

B) Conoscenza degli strumenti principali ed ausiliari e sugli impianti degli osservatori astronomici, sul loro funzionamento e loro usi.

C) Nozioni di meccanica comune e di precisione.

D) Nozioni di elettrotecnica e di elettronica.

(7580)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, a venti posti di sottotenente di vascello (MD) in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, concernenti l'ordinamento della Marina militare;

Visto l'art. 100 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con la legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto l'art. 7 del regio decreto 4 aprile 1939, n. 902;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, concernente il riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali di Marina e successive modificazioni;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 165, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare;

Vista la legge 13 dicembre 1966, n. 1111, contenente norme relative alla progressione in carriera degli ufficiali medici in servizio permanente effettivo;

Visto il decreto presidenziale 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 16 aprile 1973, n. 174;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a venti posti di sottotenente di vascello (MD) in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

Le prove scritte avranno luogo a Napoli nei giorni 20 *e* 21 *novembre* 1974 *presso l'infermeria militare marittima.*

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i laureati in medicina e chirurgia che abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale a norma delle vigenti disposizioni e che non abbiano superato l'età di 30 anni alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio militare marittimo nelle sue varie esigenze di bordo e di terra. Tale attitudine verrà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,62 e m. 0,82 e dovranno, inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il potere visivo deve essere non inferiore a 10/10 in un occhio ed a 4/10 nell'altro a rifrazione corretta; è tollerata la miopia non superiore a 4 diottrie e l'ipermetropia non superiore alle 6 diottrie, e se vi è astigmatismo dovrà essere di grado tale che la miopia e la ipermetropia totale non siano superiori rispettivamente alle 4 o 5 diottrie nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica da accertarsi con le lane colorate e con le tavole pseudocromatiche deve essere normale.

La funzione otorino-faringea deve essere integra e tale da consentire l'impiego in camera di decompressione ed in eventuali attività subacquee.

La funzione auditiva deve essere tale da consentire la percezione della voce afona a non meno di 8 metri di distanza in un orecchio e a non meno di 5 nell'altro.

Saranno causa di inidoneità i disturbi della parola (dislalia, disartria) anche lievi.

Nella visita medica per l'attitudine fisica è compreso l'accertamento psico-fisiologico inteso a valutare il livello intellettuale e le qualità caratteriologiche dei concorrenti.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè domande di visite mediche superiori.

Art. 4.

I limiti di età stabiliti nel precedente art. 2, sono elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

I limiti di età, stabiliti nel precedente art. 2, sono elevati inoltre:

a) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare.

I benefici di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata, secondo l'allegato schema, deve essere indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali. Il termine per la sua presentazione è di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dello ufficio postale accettante.

La domanda, oltre al nome e cognome del candidato dovrà contenere le seguenti altre indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) la data, la sede ed il voto di laurea nonchè la data e la sede della conseguita abilitazione professionale;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) la lingua o le lingue straniere nelle quali desidera sostenere l'esame o l'esame di igiene navale, previsti nell'art. 4 delle istruzioni allegate;

h) il preciso recapito e indirizzo della famiglia con lo obbligo di notificare le successive eventuali variazioni.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, o per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda dovrà essere unita una fotografia recente del candidato formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco, applicata su carta bollata sulla quale il candidato stesso dovrà apporre la propria firma.

La firma e la fotografia dovranno essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia non attenendosi tassativamente alle norme indicate nel precedente art. 5.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa ed è composta come segue:

presidente: un ufficiale ammiraglio o un ufficiale ammiraglio (MD);

membri: due ufficiali superiori medici o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale ammiraglio (MD) ed un ufficiale superiore medico, due professori della facoltà di medicina e chirurgia delle università o primari di ospedali;

segretario (senza voto) un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Alla commissione esaminatrice, in sostituzione di due membri civili ordinari, sarà aggregato un professore della lingua su cui verte l'esame, scelto tra quelli che abbiano insegnamento governativo.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo le istruzioni e il programma annessi alla presente notificazione.

Art. 9.

I concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali, nel termine perentorio di quindici giorni, da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'albo della sede di esame, i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data di ricezione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale viene fatta la comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero, se trattasi di celibe o di vedovo, stato di famiglia se di ammogliato;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare, per gli ufficiali, copia del foglio matricolare o estratto del

foglio matricolare per i sottufficiali od i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani appartenenti a classe non ancora chiamata alla leva);

7) originale o copia autentica ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, del titolo di studio indicato nel precedente art. 2;

8) certificato attestante la conseguita abilitazione professionale;

9) statino dei punti riportati nei singoli esami sia universitari che di abilitazione all'esercizio professionale;

10) i concorrenti che si trovino nelle condizioni per ottenere l'elevazione dei limiti di età, e che possono aspirare se idonei, ad una riserva di posti ovvero sono in possesso di titoli di preferenza a parità di merito devono produrre adeguata documentazione ufficiale che comprovi il possesso delle condizioni sopra specificate.

I benefici di riserva di posti e di preferenza a parità di merito sono concessi soltanto se tali benefici sono compatibili con il possesso delle condizioni necessarie per ottenere la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo e, per quanto concerne l'elevazione dei limiti di età, fino all'età massima stabilita per l'ammissione al concorso.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5) dovranno essere non anteriori di tre mesi dalla data della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti, ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento, rilasciato dalle competenti autorità, l'attuale posizione di ufficiale o di impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed all'art. 18 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni.

Art. 12.

I vincitori del concorso, assunti in servizio con la nomina a sottotenente di vascello (MD), contraggono una ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa e sono inviati a seguire un corso applicativo della durata di sei mesi, superato il quale conseguiranno la promozione a tenente di vascello (MD) con anzianità assoluta corrispondente alla data di approvazione della graduatoria del corso e con anzianità relativa fissata secondo l'ordine della graduatoria stessa. I sottotenenti di vascello (MD) che non superino il corso applicativo sono trasferiti nel ruolo di complemento e destinati ad organi del proprio servizio o Corpo per completare gli obblighi di leva e comunque, per un periodo non inferiore ad un mese.

Art. 13.

Copie del presente decreto, con le istruzioni ed i programmi di esami annessi, potranno essere richieste alle direzioni degli ospedali militari marittimi di La Spezia, Taranto, Venezia ovvero al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali, e alla Direzione generale della sanità militare.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 giugno 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1974
Registro n. 13 Difesa, foglio n. 221

ISTRUZIONI E PROGRAMMI PER IL CONCORSO DI AMMISSIONE A SOTTOTENENTE DI VASCELLO (MD) NEL CORPO SANITARIO MILITARE MARITTIMO.

ISTRUZIONI GENERALI

Art. 1.

L'ammissione nel Corpo sanitario militare marittimo col grado di sottotenente di vascello (MD) ha luogo esclusivamente a seguito di concorso, per esami, che comprendono:

1) prove obbligatorie;

2) prove facoltative.

Art. 2.

Le condizioni per l'ammissione al concorso sono quelle stabilite dal decreto con cui è indetto il concorso stesso.

Art. 3.

Le prove obbligatorie sono costituite da:
patologia speciale medica: prova scritta;
patologia speciale chirurgica: prova scritta;
semeiotica e clinica medica: prova orale;
semeiotica e clinica medica: prova pratica;
semeiotica e clinica chirurgica: prova orale;
semeiotica e clinica chirurgica: prova pratica;
medicina operatoria e soccorsi d'urgenza: prova orale;
medicina operatoria e soccorsi d'urgenza: prova pratica.

Le prove di patologia medica, chirurgica, semeiotica e clinica medica, semeiotica e clinica chirurgica si svolgeranno secondo le istruzioni speciali, articoli 15 e 16, quelle di medicina operatoria e soccorsi d'urgenza secondo l'art. 17 e le tesi relative.

Art. 4.

Le prove facoltative sono costituite dall'esame orale del candidato su:
igiene navale;
lingue estere.

Art. 5.

Compiute le visite mediche, saranno lasciati liberi i candidati dichiarati non idonei, ai quali il Ministero restituirà appena possibile i documenti personali trasmessi per l'ammissione al concorso.

Art. 6.

Il criterio complessivo della idoneità alla nomina sarà tratto unicamente dalle prove obbligatorie.

Le prove facoltative concorreranno però a stabilire la graduatoria fra i candidati già riusciti idonei nelle prove obbligatorie.

Art. 7.

Al termine di ciascuna seduta di esame, la commissione procederà a porte chiuse, alle votazioni, dapprima a quella segreta per l'idoneità col sistema delle palline bianche (idoneità) e nere (non idoneità) e poi a quella palese per l'assegnazione dei punti di merito.

Per la votazione palese di merito, ogni membro darà il proprio voto in armonia col risultato della votazione segreta, sia essa ad unanimità o solo a maggioranza, disponendo ciascuno di venti punti: da 0 a 9 per i non dichiarati idonei e da 10 a 20 per i candidati dichiarati idonei.

Nelle due votazioni i primi a votare saranno i membri civili che fanno parte della commissione: dopo voteranno i membri militari, in ordine inverso di anzianità.

Art. 8.

Per essere ammessi alle prove orali e pratiche, i candidati dovranno aver superato entrambe le prove scritte, che avranno luogo in due giorni successivi. Al termine della correzione e valutazione delle prove scritte sarà affisso l'elenco degli approvati per ordine di merito, secondo la media aritmetica dei voti riportati da ciascuno nelle due prove.

I candidati, nel frattempo lasciati liberi, saranno direttamente informati dell'esito, e quelli ammessi alle prove orali invitati a presentarsi alla data stabilita dalla commissione.

L'ordine con cui dovranno svolgersi le successive prove orali e pratiche obbligatorie sarà stabilito, volta per volta, dal presidente della commissione, in rapporto alle speciali esigenze del momento.

Art. 9.

I candidati ammessi alle prove orali e pratiche che in una di esse non avranno raggiunto l'idoneità perdono il diritto di presentarsi ai successivi esami.

I candidati che, qualunque ne sia la causa non si presentino a qualche prova, sono considerati rinunciatari e quindi esclusi dalle eventuali ulteriori prove di esame.

Art. 10.

Ultimate le prove obbligatorie sarà compilata la graduatoria finale di merito in base alla somma dei punti riportati in ognuna delle prove scritte e delle prove orali e pratiche, divisa per cinque. Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato una media non inferiore a 96.

Art. 11.

La prova facoltativa di lingue estere si svolgerà con le norme di cui alle disposizioni speciali. Per la votazione ogni esaminatore dispone da zero a tre punti.

Alla commissione esaminatrice, in sostituzione di due membri civili ordinari, sarà aggregato un professore della lingua su cui verte l'esame, scelto tra quelli che abbiano insegnamento governativo.

Per l'esame facoltativo, di igiene navale, ogni esaminatore dispone da zero a tre punti.

Art. 12.

Ultimate le prove facoltative la commissione compilerà la graduatoria di merito facendo la somma dei punti riportati da ciascun candidato, in ogni singola prova, divisa per quattro, se trattasi di lingua estera, divisa per cinque, se trattasi di igiene navale.

Art. 13.

La graduatoria definitiva sarà data dalla somma delle votazioni medie riportate da ciascun candidato nelle graduatorie finali delle prove obbligatorie e facoltative.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni previste dal secondo comma dell'art. 11 del bando.

La graduatoria finale sarà quindi resa pubblica con i punti di ciascun candidato riportati nelle varie prove obbligatorie e in quelle facoltative.

Art. 14.

Il presidente della commissione, ad esami ultimati, trasmetterà al Ministero, in tanti plichi suggellati e da lui controfirmati:

1) il risultato della visita medica effettuata ai candidati prima degli esami;

2) i processi verbali delle sedute con i relativi stati delle singole votazioni e quello generale riepilogativo delle votazioni stesse con la classifica dei dichiarati idonei;

3) i lavori scritti di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica.

ISTRUZIONI SPECIALI E PROGRAMMI

Art. 15.

Per le prove scritte di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica si seguiranno le seguenti norme:

il tema da svolgere per iscritto, sia di patologia speciale medica che di patologia speciale chirurgica, sarà estratto a sorte tra tre che la commissione formulerà ciascuna volta, seduta stante, sull'argomento fornito da capitoli di un trattato delle materie d'esame, aperto in tre punti a mezzo di una stecca da un candidato;

il tema sarà dettato dal segretario della commissione e sarà svolto contemporaneamente da tutti i concorrenti entro quel limite di tempo che avrà stabilito la commissione, ma che non dovrà superare le otto ore, e sotto la continua vigilanza di almeno due membri della commissione;

non è permesso ai candidati di avere con sè libri o manoscritti o pubblicazioni di qualsiasi specie, e neppure carta da scrivere, dovendo il lavoro, a pena di nullità, essere scritto esclusivamente su carta fornita dalla commissione, portante il timbro di ufficio e la firma del segretario;

compiuto il lavoro ciascun candidato, senza apporvi la propria firma o altro contrassegno, lo ripiegherà e chiuderà in una busta unitamente ad altra di minore formato, debitamente chiusa, nella quale avrà messo un foglio con il proprio nome, cognome e paternità. Quindi chiusa anche la busta più grande la consegnerà ai membri presenti della commissione i quali appongono sulla busta stessa il timbro di ufficio e la propria firma;

nella busta il candidato ha l'obbligo di chiudere la bozza dello scritto nel caso l'abbia fatto senza apporvi la firma;

la firma del candidato non verrà scoperta dalla commissione se non dopo aver ultimato le votazioni di idoneità e di merito di ciascun lavoro.

Art. 16.

Per le prove orali e pratiche di semeiotica e clinica medica e chirurgia valgono le seguenti norme:

in ogni seduta la commissione dopo aver stabilito il numero dei candidati da esaminare e disposto perchè essi siano appartati in maniera da non poter in alcun modo comunicare con l'esterno, sceglierà il caso clinico da sottoporre all'esame del candidato dopo aver registrato la diagnosi e stabilito il tempo concesso;

i candidati che hanno sostenuto l'esame saranno ancora tenuti appartati in altro locale fino a quando la prova non sia stata effettuata da tutti quelli chiamati per la stessa seduta;

ciascuna prova clinica risulta in tre parti:

a) osservazione del malato, per la quale l'esaminando dovrà dimostrare cognizione completa dei vari mezzi d'indagine clinica, metodo e precisione d'osservazione. Potrà prendere appunti e visione dei referti di laboratorio eseguiti e ritenuti necessari.

La durata sarà stabilita dalla commissione e non supererà il termine massimo di trenta minuti;

b) esposizione orale metodica dei sintomi rilevati, illustrazione della conclusione diagnostica alla quale il candidato sarà pervenuto, della prognosi e della terapia;

la commissione potrà rivolgere al candidato domande su tutto quanto può avere attinenza al caso in esame e nella valutazione terrà prevalentemente conto del metodo di esame diretto dell'ammalato, seguito dal candidato.

Art. 17.

Per l'esame orale e pratico di medicina operatoria e soccorsi d'urgenza valgono le seguenti norme:

a) la commissione convocherà per ogni seduta il numero dei candidati che dovranno sostenere la prova;

b) il candidato, estrarrà a sorte una delle seguenti tesi, ed eseguirà le operazioni a quella corrispondenti, nel tempo fissato in precedenza dalla commissione;

c) risponderà alle domande che la commissione potrà rivolgergli sulla anatomia della regione interessata dall'atto operatorio e sul metodo operatorio seguito, illustrandone i vantaggi in confronto con altri;

d) risponderà alle domande sugli altri argomenti contenuti nella tesi d'esame che la commissione gli rivolgerà;

e) le tesi che non potranno essere eseguite su cadavere disponibile saranno escluse dall'urna.

Tesi

1) Nozioni generali sull'anestesia per inalazione. Emorragia. Generalità sulle suture dei tessuti. Soccorsi di urgenza nelle fratture. Disarticolazione metacarpo-falangea del pollice.

2) Trasfusione di sangue e plasma. Generalità sulle ferite dei tessuti molli. Trattamento dello shoch traumatico. Allacciatura dell'arteria poplitea.

3) Rachianestesia. Ustioni e loro trattamento. Ritenzione urinaria acuta e suo trattamento. Allacciatura dell'arteria femorale nel triangolo di Scarpa.

4) Trattamento dei flemmoni in generale e di quello della mano in particolare. Generalità sul trattamento delle lussazioni. Allacciatura dell'arteria ascellare alla terza posizione.

5) Anestesia locale e tronculare. Primi soccorsi nei traumi aperti e chiusi del torace. Sindrome addominale acuta. Allacciatura dell'arteria omerale al 3° medio.

6) Generalità sull'allacciatura delle arterie. Metodi di rianimazione, puntura intracardiaca. Primi soccorsi nei traumi cranio-cerebrali. Allacciatura dell'arteria femorale del canale di Hunter.

7) Asfissia per annegamento. Anestesia generale endovenosa. Primo trattamento dei congelati. Principali avvelenamenti da sostanze organiche ed inorganiche. Tracheotomia.

Art. 18.

Per l'esame facoltativo di igiene navale saranno rivolte dalla commissione domande sui seguenti argomenti: Ambiente navale esterno; Ambiente navale interno: Ventilazione - Condizionamento - Riscaldamento a bordo delle navi. Igiene della alimentazione - Razione alimentare del marinaio. Controllo igienico dei principali alimenti. Approvvigionamento idrico della nave. Metodi di potabilizzazione dell'acqua. Il lavoro subacqueo: fisiologia e patologia del lavoro dei palombari e sommozzatori. Difesa del personale dalle malattie infettive. Profilassi internazionale.

Art. 19.

Le prove facoltative di lingue estere constano di esperimento orale, che avrà la durata di dieci minuti e consisterà in una conversazione nella lingua in cui cade l'esame, o in una traduzione, a prima vista, di un brano scelto dal professore, dall'italiano nella lingua estera di cui si sostiene la prova.

Roma, addì 27 giugno 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

Modello di domanda
(su carta da bollo)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione (stato e avanzamento ufficiali) - ROMA

Io sottoscritto . . . nato a (provincia di .) il appartenente al distretto militare (o capitaneria di porto) di . . residente a (1) . (provincia di . . .) via . . n. . chiedo di essere ammesso al concorso, per esami, a venti posti di sottotenente di vascello (MD) in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 1° ottobre 1974.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (3);

di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso l'Università di . . . nello anno accademico . . con la votazione di . . .,

di aver conseguito l'abilitazione professionale in data . . presso l'Università di . . .,

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . .

Dichiaro altresì di voler sostenere gli esami facoltativi seguenti . . . . .

Allego una fotografia debitamente bollata ed autenticata.

. . lì . . . .

(data) . . . . .

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibili)

Visto per l'autenticità della firma (6) . . . . .

(1) Luogo di residenza, qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato, oppure l'autorità presso la quale è pendente il procedimento.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti; in caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

(7616)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a trentacinque posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori, da destinare in Lombardia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 5 del 2 settembre 1974, è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1974, registro n. 2, foglio n. 289, concernente l'approvazione della graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a trentacinque posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori da destinare in Lombardia, indetto con decreto ministeriale 15 gennaio 1973.

(7758)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a cinque posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori, da destinare nel Veneto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 5 del 2 settembre 1974, è stato pubblicato il decreto ministeriale 2 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1974, registro n. 2, foglio n. 99, concernente l'approvazione della graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a cinque posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori da destinare nel Veneto, indetto con decreto ministeriale 18 gennaio 1973.

(7757)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a dieci posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori, da destinare in Sardegna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 5 del 2 settembre 1974, è stato pubblicato il decreto ministeriale 28 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1974, registro n. 2, foglio n. 248, concernente l'approvazione della graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a dieci posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori da destinare in Sardegna, indetto con decreto ministeriale 16 gennaio 1973.

(7761)

REGIONI

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1974, n. **26**.

Mutui a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 31 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Campania, allo scopo di incoraggiare lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice e ad integrazione delle provvidenze previste dalle leggi dello Stato, concede un contributo negli interessi sui mutui trentennali, al tasso annuo di interesse dell'1 % concessi da Istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario per l'acquisto di fondi rispondente ai criteri ed alle finalità di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 590, ed alla legge 14 agosto 1971, n. 817.

Art. 2.

Le domande per ottenere la concessione dei benefici integrativi di cui alla presente legge devono essere indirizzate agli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio e sono istruite unitamente a quelle acquisite per effetto della legislazione statale vigente in materia.

Gli ispettorati rilasciano i relativi nulla osta nel quadro delle direttive impartite dall'assessore del ramo, sulla base della ripartizione territoriale delle disponibilità finanziarie deliberata dalla giunta rgionale, previo parere favorevole della commissione consiliare competente.

Art. 3.

Il contributo regionale sugli interessi è calcolato in conformità a quanto previsto dall'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, con riferimento ad una durata del mutuo di 30 anni, qualunque sia l'effettiva durata dell'operazione che, tuttavia, non può essere inferiore a 10 anni.

Alla liquidazione del contributo regionale agli istituti di credito si provvede con deliberazione della giunta regionale su presentazione di elenchi conformi al disposto dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446, in semestralità od annualità posticipate.

Art. 4.

Per quanto non previsto nella presente legge regionale si richiamano le disposizioni di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 590, alla legge 14 agosto 1971, n. 817 ed alla legge 25 luglio 1928, n. 1760.

Art. 5.

A norma dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge 14 agosto 1971, n. 817, nella concessione dei mutui ai sensi della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, deve essere data preferenza, secondo l'ordine di priorità di seguito indicato:

1) alle operazioni di acquisto proposte da cooperative agricole ai sensi dell'art. 16 della legge 14 agosto 1971, n. 817;

2) alle operazioni di acquisto proposte nell'esercizio del diritto di prelazione o riscatto previsto dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, e, comunque, a quelle proposte da coltivatori insediati sul fondo, semprechè gli acquirenti siano coltivatori singoli od associati;

3) alle operazioni che, realizzando un accorpamento di fondi rustici, rivestano finalità di ricomposizione fondaria e siano proposte da coltivatori diretti singoli od associati;

4) alle operazioni di acquisto effettuate da coltivatori profughi della Libia;

5) alle operazioni di acquisto effettuate da coltivatori già emigrati all'estero per ragioni di lavoro.

Art. 6.

L'Ente di sviluppo in Campania è autorizzato a concedere anticipazioni, fino al 70 % della spesa ritenuta congrua dallo ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, ai soggetti che abbiano presentato domanda volta ad ottenere le agevolazioni creditizie previste dalla presente legge regionale, nonchè dalla legge 26 maggio 1965, n. 590, e dalla legge 14 agosto 1971, n. 817, e che si trovino in particolari condizioni di bisogno e di urgenza.

Sugli importi ottenuti i beneficiari verseranno all'Ente di sviluppo in Campania un interesse nella misura dell'1 % annuo.

Le eventuali spese relative alle suddette anticipazioni saranno a carico dell'Ente di sviluppo in Campania.

La somma ricevuta come anticipo sarà restituita all'Ente di sviluppo in Campania subito dopo l'erogazione del mutuo.

Alternativamente i soggetti di cui al primo comma del presente articolo potranno ottenere dall'Ente di sviluppo in Campania garanzia fideiussoria su eventuali operazioni di anticipo contratte con istituti di credito autorizzati.

Art. 7.

Per la concessione dei contributi negli interessi trentennali di cui all'art. 1 della presente legge è fissato il limite annuale di impegno di L. 200 milioni per l'esercizio finanziario 1974 e di L. 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1975 e 1976.

In dipendenza di tale limite le annualità da iscriversi per la suddetta causale negli stati di previsione della spesa per ciascun esercizio finanziario competente sono così stabilite:

Lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1974;
Lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1975;
Lire 800 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 2003;
Lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 2004,
Lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 2005.

Alla copertura dell'onere, stabilito in lire 200 milioni per l'anno 1974, si provvede mediante riduzione dello stanziamento di cui al cap. 3309, titolo II, sezione XIII dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974: « Fondo globale per spese in conto capitale dipendenti da provvedimenti legislativi in corso per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 » e mediante l'iscrizione della somma di lire 200 milioni nel capitolo 2642, di nuova istituzione, titolo II, sezione VII dello stato di previsione medesimo: « Concessione di contributi negli interessi trentennali » di cui all'art. 1 della legge regionale: « Mutui a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice ».

Agli oneri, stabiliti in lire 500 milioni per il 1975, in lire 800 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 2003, in lire 500 milioni per il 2004 ed in lire 300 milioni per il 2005, si provvederà con i corrispondenti stanziamenti dei medesimi stati di previsione da finanziarsi con le risorse di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 8.

Gli elenchi nominativi dei beneficiari nonchè l'entità dei mutui agevolati, concessi a termine della presente legge, saranno obbligatoriamente esposti per la durata di 15 giorni negli albi pretori dei comuni nei cui territori ricadono le aziende interessate.

Art. 9.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, secondo comma, della Costituzione e 45 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 22 luglio 1974

CASCETTA

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1974, n. **27.**

Interventi regionali nel settore della bonifica integrale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 31 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Campania, nell'ambito delle competenze trasferite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, attua organici programmi di intervento volti alla bonifica agrario-fondiaria ed alla valorizzazione ambientale.

Nei comprensori di bonifica integrale è finanziata, a totale carico della Regione, la esecuzione di opere pubbliche di bonifica aventi prevalentemente lo scopo di:

a) estendere l'irrigazione, anche mediante il potenziamento e l'ammodernamento degli impianti esistenti;

b) completare le opere di cui sia stata iniziata la esecuzione al fine di renderle organicamente funzionali;

c) assicurare la funzionalità delle opere realizzate.

Art. 2.

Le opere di cui all'art. 1 sono eseguite in concessione dagli enti abilitati per legge a svolgere funzioni di bonifica nonchè, in economia, a cura degli uffici del genio civile.

Art. 3.

Per facilitare la utilizzazione dell'acqua a scopo irriguo, la Regione può concedere contributi nelle spese consortili di esercizio fino ad un massimo del 50 % della spesa stessa, finchè l'estensione dell'irrigazione non consenta l'economico impiego dell'acqua e, comunque, per non oltre cinque anni dall'inizio dell'esercizio irriguo nel territorio interessato.

Art. 4.

La Regione concede, agli enti di cui all'art. 2, contributi, fino al 75 % della spesa ammissibile, per la esecuzione di studi, indagini e ricerche relative alle opere di cui al precedente art. 1.

Art. 5.

La giunta regionale, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sentite l'unione regionale delle bonifiche e le amministrazioni provinciali, predispone le direttive programmatiche zonali, distinte per comprensorio di bonifica, ai fini degli interventi di cui alla presente legge.

Le anzidette direttive saranno approvate dal consiglio regionale entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Entro il 31 luglio di ciascun anno gli enti autorizzati ad operare nel settore della bonifica integrale e gli uffici del genio civile, in base alle direttive programmatiche zonali, ciascuno per i territori di competenza, dovranno far pervenire alla giunta regionale organiche proposte ai fini del conseguente programma di intervento per l'anno successivo.

Art. 7.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore per l'agricoltura e sentito il comitato consultivo di cui al successivo art. 8, entro il 15 settembre di ciascun anno, predispone il programma di utilizzazione dei fondi disponibili per l'esercizio successivo.

Il programma annuale, nell'ambito delle disponibilità finanziarie, dovrà contenere:

1) la ripartizione della spesa tra le categorie di intervento previste dagli articoli 1, 3 e 4;

2) la ripartizione territoriale della spesa per ciascnua categoria;

3) la indicazione dei criteri per la individuazione delle iniziative da realizzare e delle relative priorità.

Il programma annuale di cui al presente articolo viene approvato dal consiglio regionale entro il 15 ottobre di ciascun anno.

Art. 8.

Ai fini dell'applicazione della presente legge e per gli scopi indicati all'art. 7, è istituito un comitato consultivo regionale nominato con decreto del presidente della giunta e composto:

dall'assessore per l'agricoltura che lo presiede;

da un funzionario designato dall'assessore alla programmazione;

da un funzionario tecnico designato dall'assessore ai lavori pubblici;

da due funzionari designati dall'assessore per l'agricoltura, uno dei quali svolge la funzione di segretario;

da tre rappresentanti dei coltivatori diretti;

da un rappresentante degli imprenditori agricoli, non coltivatori;

da tre rappresentanti dei lavoratori agricoli;

da un rappresentante designato dall'Ente di sviluppo in Campania;

da un rappresentante della sezione irpina dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e per la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania;

da un rappresentante dell'unione regionale delle bonifiche;

da un geologo designato dall'istituto di geologia dell'Università di Napoli.

I componenti la commissione consultiva che rappresentano le categorie dei coltivatori diretti, degli imprenditori agricoli non coltivatori, dei lavoratori, sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali, professionali e di rappresentanza, maggiormente rappresentativa in sede regionale.

Art. 9.

Per le opere di cui all'art. 2, la giunta regionale provvede all'approvazione dei progetti esecutivi ed alla eventuale concessione dei lavori.

I progetti sono sottoposti all'approvazione, in linea tecnica, dei comitati tecnici provinciali per la bonifica integrale previa istruttoria degli uffici del genio civile.

Art. 10.

La esecuzione delle opere affidate in concessione ai sensi dell'art. 2, è sottoposta alla sorveglianza degli uffici del genio civile competenti per territorio.

Alla liquidazione degli stati di avanzamento provvede l'assessore alle finanze, su richiesta dell'assessore all'agricoltura, previa certificazione dei predetti uffici del genio civile.

Alla liquidazione finale si provvede con delibera della giunta regionale, previo collaudo delle opere, da effettuarsi a cura di due funzionari tecnici della Regione designati rispettivamente dall'assessore per l'agricoltura e dall'assessore per i lavori pubblici.

Per i lavori da eseguirsi in economia, a cura degli uffici del genio civile, con delibera di approvazione del progetto, verrà disposto l'accreditamento dei fondi necessari, la cui gestione sarà sottoposta a controllo successivo esercitato dalla giunta regionale in sede di presentazione dei rendiconti trimestrali.

Art. 11.

Le opere approvate ai sensi dell'art. 9 della presente legge sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Art. 12.

Alla concessione ed alla successiva liquidazione dei contributi previsti dagli articoli 3 e 4 della presente legge si provvederà secondo le modalità stabilite dalla giunta regionale.

Art. 13.

Il programma annuale di intervento di cui all'art. 7 dovrà prevedere un accantonamento di fondi, in misura non superiore al 10 % dello stanziamento globale, da destinare al finanziamento di lavori di somma urgenza, resi necessari da cause impreviste ed imprevedibili.

I lavori di cui al comma precedente potranno essere eseguiti dagli Enti concessionari e dagli uffici del genio civile, previa autorizzazione del presidente della giunta regionale, su parere o richiesta dei predetti uffici.

La perizia esecutiva sarà sottoposta all'approvazione della giunta regionale nel termine di 30 giorni dalla data di autorizzazione alla esecuzione dei lavori.

Art. 14.

Allo scopo di contribuire al rilancio dell'economia regionale, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata a formulare ed attuare per l'anno 1974, in deroga alla procedura fissata negli articoli precedenti, un programma di pronto intervento per la utilizzazione dei fondi stanziati dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1974.

Art. 15.

La procedura prevista dagli articoli 9 e 10 della presente legge trova applicazione anche per gli interventi relativi alla manutenzione delle opere pubbliche di bonifica integrale, da finanziarsi a carico degli stanziamenti recati dall'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa della regione.

Art. 16.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è stabilito in complessive lire 16.000 milioni, di cui lire 4000 milioni graveranno sul bilancio 1974, lire 6000 milioni sul bilancio 1975 e lire 6000 milioni sul bilancio 1976.

All'onere stabilito in lire 4000 milioni per il 1974 si provvede mediante riduzione di pari ammontare dello stanziamento di cui al cap. 3309, titolo II, sezione XIII dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974: « Fondo globale per spese in conto capitale dipendenti da provvedimenti legislativi in corso per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 » e mediante l'iscrizione della somma di lire 4000 milioni nel cap. 2637, titolo II, sezione VII dello stato di previsione medesimo.

Agli oneri stabiliti in ragione di lire 6000 milioni per l'anno 1975 e di lire 6000 milioni per il 1976, si provvederà con i corrispondenti stanziamenti dei medesimi stati di previsione da finanziarsi con le risorse di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 17.

Le somme non impiegate nell'anno di riferimento possono essere utilizzate negli esercizi successivi a termine del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 18.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, secondo comma, della Costituzione e 45 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 22 luglio 1974

CASCETTA

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1974, n. 28.
Piano regionale di riforestazione e di bonifica montana.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 31 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Campania, nel quadro dei propri poteri in materia di rimboschimento, bonifica montana e sistemazione dei bacini montani, attua organici programmi di intervento per la ripresa e l'incremento del patrimonio boschivo, la regolamentazione del deflusso delle acque, la sistemazione idraulico-forestale e l'esecuzione di opere di bonifica montana.

Al fine di una razionale utilizzazione delle risorse ambientali e per la valorizzazione delle vocazioni produttive delle singole aree territoriali omogenee, i programmi di cui al comma precedente avranno articolazione zonale.

Art. 2.

Nei comprensori di bonifica montana e nei bacini montani classificati ai sensi di legge, sono posti a totale carico della Regione, in quanto necessari ai fini della bonifica e della sistemazione dei bacini montani, tutti gli interventi di cui agli articoli 24, 26 e 27 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, con particolare riguardo alle seguenti opere:

a) rimboschimento e ricostituzione di boschi deteriorati

b) sistemazione idraulico-forestale;

c) consolidamento delle dune e sabbie mobili nei litorali sempre che si tratti di terreni vincolati ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;

d) ricerca, raccolta ed utilizzazione delle acque, ivi compresi i laghi collinari, quando siano di interesse comune a comprensorio o ad una notevole parte di esso;

e) viabilità di bonifica montana e di servizio forestale

Art. 3.

Le opere di cui al precedente art. 2 sono eseguite in concessione dalle comunità montane e dagli altri enti abilitati per legge a svolgere funzioni di bonifica montana, nonchè, in economia, a cura degli ispettorati ripartimentali delle foreste.

Art. 4.

Allo scopo di favorire ed incoraggiare lo sviluppo forestale la Regione concede contributi fino al 50 % della spesa ritenuta *ammissibile, per il rimboschimento di terreni nudi e cespugliati,* il miglioramento dei boschi esistenti con particolare riguardo alla conversione dei cedui a fustaie, la ricostituzione dei boschi danneggiati da incendi o da altre cause, nonche *l'impianto di fasce frangivento.*

Nei territori classificati montani, nei bacini montani e nei territori vincolati ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3267, la misura del contributo è elevata fino al limite del 75 % della spesa ritenuta ammissibile.

I contributi di cui al primo e secondo comma del presente articolo sono elevati rispettivamente al 70 % e al 90 % qualora i richiedenti siano comuni od enti pubblici.

Art. 5.

La Regione concede alle comunità montane contributi, fino al limite del 75 % della spesa ritenuta ammissibile, per la esecuzione di studi, indagini e ricerche relative alle opere di cui al precedente art. 2.

Art. 6.

La giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le comunità montane e le amministrazioni provinciali, formula le indicazioni programmatiche zonali, distinte per bacini montani e per comprensori di bonifica montana, ai fini degli interventi di cui alla presente legge.

Le indicazioni programmatiche saranno approvate dal consiglio regionale entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Saranno considerate prioritarie le opere e le iniziative comprese nei piani di sviluppo elaborati dalle comunità montane

Art. 7.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore per l'agricoltura, il quale a tal fine sente il comitato consultivo di cui al successivo art. 8, entro il 30 agosto di ciascun anno, formula il programma di utilizzazione dei fondi disponibili per l'esercizio successivo.

Il programma annuale, nell'ambito delle disponibilità finanziarie, dovrà contenere:

1) la ripartizione della spesa fra le categorie di intervento previste dagli articoli 2, 4 e 5;

2) la ripartizione territoriale della spesa per ciascuna categoria;

3) la indicazione dei criteri per la individuazione delle iniziative da realizzare e delle relative priorità.

Il programma annuale di cui al presente articolo viene approvato dal consiglio regionale entro il 30 settembre di ciascun anno.

Art. 8.

Ai fini dell'applicazione della presente legge e per gli scopi indicati all'art. 7, è istituito un comitato consultivo regionale, nominato con decreto del presidente della giunta regionale e composto:

dall'assessore per l'agricoltura che lo presiede;

da un funzionario tecnico della Regione designata dallo assessore ai lavori pubblici;

da un funzionario tecnico della Regione designato dallo assessore all'urbanistica;

da due funzionari designati dall'assessore per l'agricoltura, uno dei quali svolge la funzione di segretario;

da tre rappresentanti dei coltivatori diretti;

da un rappresentante degli imprenditori agricoli non coltivatori;

da tre rappresentanti dei lavoratori agricoli;

da un rappresentante designato dall'Ente di sviluppo in Campania;

da un rappresentante dell'unione regionale delle bonifiche;

da un rappresentante di un'associazione protezionistica;

da un geologo, nominato dall'istituto di geologia dell'Università di Napoli;

da un rappresentante dell'istituto di botanica dell'Università di Napoli.

I componenti il comitato consultivo che rappresentano le categorie dei coltivatori diretti, degli imprenditori agricoli non coltivatori, dei lavoratori, sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali, professionali e di rappresentanza, maggiormente rappresentative in sede regionale.

Art. 9.

Entro il 31 luglio di ciascun anno, le comunità montane, gli enti autorizzati ad opere nel settore della bonifica montana e gli ispettorati ripartimentali delle foreste, in base alle indicazioni programmatiche zonali, ciascuno per i territori di competenza, dovranno far pervenire alla giunta regionale organiche proposte ai fini della formulazione del programma di intervento dell'anno successivo.

Art. 10.

Per le opere di cui all'art. 2, la giunta regionale provvede all'approvazione dei progetti esecutivi ed alla eventuale concessione dei lavori.

I progetti sono sottoposti all'approvazione, in linea tecnica, dei comitati tecnici provinciali per la bonifica integrale presso gli uffici del genio civile, previa istruttoria degli ispettorati ripartimentali delle foreste.

Art. 11.

La esecuzione delle opere affidate in concessione ai sensi dell'art. 3 della presente legge è sottoposta alla sorveglianza degli ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio.

Alla liquidazione degli stati di avanzamento provvede l'assessore alle finanze, su richiesta dell'assessore per l'agricoltura, previa certificazione dei predetti ispettorati ripartimentali delle foreste.

Alla liquidazione finale si provvede con delibera della giunta regionale, previo collaudo delle opere da effettuarsi a cura di due funzionari tecnici della Regione, designati rispettivamente dall'assessore per l'agricoltura e dall'assessore per i lavori pubblici.

Per i lavori da eseguirsi in economia a cura degli ispettorati ripartimentali delle foreste, con la delibera di approvazione del progetto verrà disposto l'accreditamento dei fondi necessari, la cui gestione sarà sottoposta a controllo successivo esercitato dalla giunta regionale in sede di presentazione dei rendiconti trimestrali.

Art. 12.

Le opere, approvate ai sensi dell'art. 10 della presente legge, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Art. 13.

Alla concessione ed alla successiva liquidazione dei contributi previsti dagli articoli 4 e 5 della presente legge si provvederà secondo le modalità stabilite dalla giunta regionale, previo parere favorevole della competente commissione consiliare.

Art. 14.

Il programma annuale di intervento, di cui all'art. 7 della presente legge, dovrà prevedere un accantonamento di fondi, in misura non superiore al 5 % dello stanziamento globale, da destinare al finanziamento di lavori di somma urgenza, resi necessari da cause impreviste ed imprevedibili.

I lavori di cui al comma precedente potranno essere eseguiti dagli enti concessionari e dagli ispettorati ripartimentali delle foreste, previa autorizzazione del presidente della giunta regionale, su parere o richiesta dei predetti ispettorati.

La perizia esecutiva sarà sottoposta all'approvazione della giunta regionale nel termine di 30 giorni dalla data di autorizzazione alla esecuzione dei lavori.

Art. 15.

Allo scopo di contribuire al rilancio dell'economia regionale, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata a formulare ed attuare per l'anno 1974, in deroga alla procedura fissata negli articoli precedenti, un programma di pronto intervento per la utilizzazione dei fondi stanziati dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1974.

Art. 16.

La procedura prevista dagli articoli 10 e 11 della presente legge trova applicazione anche per gli interventi relativi alla manutenzione delle opere pubbliche di bonifica montana, da finanziarsi a carico degli stanziamenti recati dall'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa della Regione.

Art. 17.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è stabilito in complessive lire 30.000 milioni, di cui lire 7000 milioni graveranno sul bilancio per l'esercizio finanziario 1974, lire 10.000 milioni sul bilancio 1975, lire 13.000 milioni sul bilancio 1976.

All'onere, stabilito in lire 7000 milioni per il 1974, si provvede mediante riduzione di pari ammontare dello stanziamento di cui al cap. 3309, titolo II, sezione XIII dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974: « Fondo globale per spese in conto capitale dipendenti da provvedimenti legislativi in corso per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 » e mediante l'iscrizione della somma di lire 7000 milioni nel cap. 2649, titolo II, sezione VII, dello stato di previsione medesimo.

Agli oneri, stabiliti in ragione rispettivamente di lire 10.000 milioni per l'anno 1975 e di lire 13.000 milioni per il 1976, si provvederà con i corrispondenti stanziamenti dei medesimi stati di previsione da finanziarsi con le risorse di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 18.

Le somme non impiegate nell'anno finanziario di riferimento possono essere utilizzate negli esercizi successivi ai termini del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1928, n 2440, e successive modificazioni.

Art. 19.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, secondo comma, della Costituzione e 45 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 22 luglio 1974

CASCETTA

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1974, n. **29**.
Interventi a favore dell'ortoflorifrutticoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 31 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Campania, nel quadro dei principi sanciti dall'art. 4 dello Statuto, in armonia con la politica agricola nazionale e comunitaria, al fine di recuperare il divario delle zone agricole svantaggiate, nonchè allo scopo di elevare la produttività delle colture che maggiormente contribuiscono alla formazione dei redditi agricoli, anche in relazione alle diverse vocazioni zonali, concede agevolazioni contributive e creditizie, per la realizzazione di idonee iniziative aziendali ed interaziendali nel campo delle colture orticole, industriali, floricole, frutticole, viticole e olivicole.

Art. 2.

Possono essere concesse, a favore dei produttori agricoli, singoli ed associati, agevolazioni contributive e/o creditizie per l'attuazione di iniziative dirette a realizzare:

a) la ricostituzione o la trasformazione di vecchi oliveti e l'impianto di nuovi oliveti specializzati in ambienti particolarmente idonei alla coltura;

b) il reimpianto di vigneti in coltura specializzata nei comprensori delimitati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, ai fini della tutela delle denominazioni di origine controllate e/o controllate e garantite, nonchè in altre zone a specifica vocazione viticola, con preferenza a quelle collinari;

c) la sostituzione o la trasformazione di colture arboree promiscue in colture frutticole specializzate;

d) l'impianto specializzato di nocciolo, noce, ciliegio, albicocco e susino.

Sulla spesa riconosciuta ammissibile per la esecuzione delle iniziative di cui al comma precedente, può concedersi alternativamente:

1) un contributo in conto capitale fino alla misura massima del 40 %, elevabile al 50 % per i coltivatori diretti;

2) un contributo negli interessi sui mutui ventennali di miglioramento contratti ai sensi della legge 5 luglio 1928, numero 1760, pari alla differenza tra le rate di ammortamento e di preammortamento, calcolate ai tassi autorizzati ai sensi dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n 454, e le rate di ammortamento e preammortamento calcolate al tasso del 2 per cento.

Il contributo in conto capitale di cui al precedente n. 1) puo essere concesso, in alternativa al contributo negli interessi, soltanto se la spesa preventivata non sia superiore ai 30 milioni.

Il limite di cui al comma precedente non si applica quando gli investimenti riguardino più aziende associate o cooperative agricole, ovvero quando siano realizzate direttamente dall'Ente di sviluppo in Campania o da associazioni e consorzi di produttori agricoli nell'interesse di una pluralità di produttori.

Art. 3.

Possono essere concessi a favore dell'Ente di sviluppo in Campania, di cooperative e loro consorzi, di associazioni tra produttori agricoli, contributi fino alla misura massima del 50 % della spesa ammissibile per iniziative dirette;

a) alla istituzione di vivai collettivi di olivi, noccioli, noci, ciliegi, albicocchi, susini e viti, nonchè di campi di piante madri di viti;

b) l'impianto di semenzai collettivi per colture orticole, floricole e industriali.

Per le iniziative di cui al precedente comma, il contributo è riferito alle spese di primo impianto, comprese quelle relative alle occorrenti strutture ed all'eventuale acquisto del terreno.

Può essere concesso a favore di cooperative e loro consorzi, di associazioni tra produttori agricoli, un contributo fino alla misura massima del 40 % della spesa ritenuta ammissibile per l'acquisto di sementi selezionate di specie orticole, floricole e industriali da distribuire ai soci.

Art. 4.

Possono essere concessi a favore di produttori agricoli, singoli ed associati, con preferenza per i coltivatori diretti, agevolazioni contributive e creditizie per l'attuazione di iniziative dirette:

a) allo sviluppo dell'irrigazione mediante opere di captazione, di raccolta e di distribuzione delle acque, comprese le relative attrezzature, nonchè i lavori di sistemazione del terreno;

b) alla realizzazione di serre con strutture fisse in metallo o in altri materiali idonei;

c) alla realizzazione di locali per il deposito e la prima lavorazione dei prodotti agricoli;

d) alla realizzazione di impianti di protezione da avversità meteorologiche delle produzioni pregiate ai sensi dello art. 22 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Sulla spesa riconosciuta ammissibile per le iniziative di cui al comma precedente può concedersi alternativamente:

1) un contributo in conto capitale nella misura massima del 40 %, elevabile al 50 % per i coltivatori diretti;

2) un contributo nel pagamento degli interessi su mutui ventennali di miglioramento contratti ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, pari alla differenza tra le rate di preammortamento e ammortamento calcolato ai tassi fissati a norma dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e le rate di preammortamento e ammortaento calcolate al tasso del 2 per cento.

Quando la spesa preventivata supera i 30 milioni può essere concesso soltanto il mutuo agevolato.

Art. 5.

Possono essere concessi, a favore di cooperative agricole e loro consorzi, di associazioni di produttori o dell'Ente di sviluppo in Campania, **contributi in conto capitale nella misura massima del 50 % della spesa ammessa per la realizzazione, lo acquisto, l'ammortamento e/o l'ampliamento di impianti e di attrezzature occorrenti per la raccolta, la conservazione, la lavorazione e trasformazione, nonchè la vendita dei prodotti ortoflorifrutticoli.**

In aggiunta ai contributi possono essere concessi **anche mutui integrativi a tasso agevolato del 2 % per la durata di 20 anni per l'importo pari alla differenza tra la spesa ammessa ed il contributo.**

Gli impianti eseguiti dall'Ente di sviluppo in Campania che abbiano usufruito delle agevolazioni di cui al primo e secondo comma del presente articolo sono trasferiti a cooperative o ad associazioni di produttori agricoli entro cinque anni dall'inizio del loro funzionamento.

Art. 6.

A favore di associazioni e di consorzi fra produttori agricoli, costituiti anche con la partecipazione dell'Ente di sviluppo in Campania, che si propongono la tutela e la valorizzazione commerciale delle produzioni agricole di pregio, attuando programmi promozionali, anche mediante la conduzione di campagne pubblicitarie, nonchè svolgendo attività di controllo, ivi compresa la istituzione di marchi di qualità, possono essere concessi contributi in conto capitale fino alla misura massima dell'80 % della spesa ritenuta ammissibile per l'attuazione dei loro programmi.

Art. 7.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore per l'agricoltura e sentito il comitato consultivo di cui al successivo articolo 8, *entro il 15 settembre di ciascun anno, formula il* programma di utilizzazione dei fondi disponibili per l'esercizio successivo.

Il programma annuale, nell'ambito delle disponibilità finanziarie, dovrà contenere:

1) la ripartizione della spesa tra le categorie d'intervento previste dalla presente legge;

2) la ripartizione territoriale, per zone agricole omogenee, della spesa per ciascuna categoria;

3) la individuazione dei criteri generali di selezione delle iniziative da ammettere alle agevolazioni previste dalla presente legge.

Il programma annuale di cui al presente articolo approvato dal consiglio regionale entro il 15 ottobre.

Art. 8.

Ai fini dell'applicazione della presente legge e per gli scopi indicati all'art. 7, è istituito un comitato consultivo regionale nominato con decreto del presidente della giunta regionale e composto:

dall'assessore per l'agricoltura che lo presiede;

da un funzionario della Regione designato dall'assessore alla programmazione;

da due funzionari designati dall'assessore all'agricoltura, uno dei quali svolge la funzione di segretario;

da tre rappresentanti dei coltivatori diretti;

da un rappresentante degli imprenditori agricoli non coltivatori;

da tre rappresentanti dei lavoratori agricoli;

da tre rappresentanti della cooperazione agricola;

da un funzionario designato dall'Ente di sviluppo in Campania;

da un rappresentante dei dottori agronomi.

I componenti del comitato consultivo che rappresentano le categorie dei coltivatori diretti, degli imprenditori agricoli non coltivatori, dei lavoratori e delle cooperative agricole, sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali, professionali e di rappresentanza maggiormente rappresentative in sede regionale.

Art. 9.

Le domande intese a fruire delle agevolazioni previste dalla presente legge vengono presentate agli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio.

Le domande che riguardano iniziative ricadenti in due o più province sono presentate all'ispettorato provinciale della agricoltura nella cui giurisdizione rientra la maggior parte del territorio interessato dalle iniziative stesse.

In attuazione del programma annuale di cui al precedente art. 7, la giunta regionale, per le iniziative previste agli articoli 3, 5 e 6 della presente legge, sulla base dei progetti di massima presentati periodicamente, approva, su proposta dell'assessore per l'agricoltura, piani esecutivi nei quali vengono individuate le iniziative finanziabili.

Il presidente della giunta regionale provvede, previa istruttoria tecnico-amministrativa degli ispettorati provinciali della agricoltura, all'approvazione dei progetti esecutivi e alla concessione e liquidazione delle agevolazioni previste dai citati articoli 3, 5 e 6 della presente legge.

Nel rispetto dei criteri fissati dal programma annuale, gli ispettorati provinciali dell'agricoltura provvedono alla concessione, liquidazione e pagamento degli incentivi previsti dalla presente legge regionale agli articoli 2 e 4.

Art. 10.

Allo scopo di contribuire al rilancio della economia regionale, la giunta regionale è autorizzata, sentita la competente commissione consiliare, a formulare ed attuare per l'anno 1974, in deroga alla procedura fissata negli articoli precedenti, un programma di pronto intervento per la utilizzazione dei fondi stanziati dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1974.

Art. 11.

Le agevolazioni previste dalla presente legge sono applicabili, a favore degli affittuari, mezzadri, coloni e compartecipanti, in tutti i casi previsti dalla legislazione statale vigente.

Art. 12.

Al fine di agevolare l'accesso alle provvidenze creditizie previste dalla presente legge, l'ente di sviluppo in Campania può prestare garanzia fideiussoria alle cooperative, loro consorzi, nonchè a coltivatori diretti e mezzadri.

Art. 13.

Per la concessione dei contributi in conto capitale di cui agli articoli 2, secondo comma, punto 1, 3 e 4, secondo comma, punto 1, 5 e 6 è autorizzata, per il triennio 1974-76, la spesa complessiva di lire 8158 milioni, di cui lire 935 milioni graveranno sul bilancio 1974, lire 3725 milioni sul bilancio 1975 e lire 3498 milioni sul bilancio 1976.

All'onere, stabilito in lire 935 milioni per il 1974, si provvede mediante riduzione di pari ammontare dello stanziamento di cui al cap. 3309, titolo II, sezione XIII dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974: « Fondo globale per spese in conto capitale dipendenti da provvedimenti legislativi in corso per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 » e mediante l'iscrizione della somma di lire 935 milioni nel cap. 2640 di nuova istituzione, titolo II, sezione VII dello stato di previsione medesimo: « Concessione di contributi in conto capitale » di cui agli articoli 2, secondo comma, punto 1, 3 e 4, secondo comma, punto 1, 5 e 6 della legge regionale: « Interventi finanziari a favore dell'ortoflorifrutticoltura ».

Agli oneri, stabiliti in ragione rispettivamente di lire 3725 milioni per il 1975 e di lire 3498 milioni per il 1976, si provvederà con i corrispondenti stanziamenti dei medesimi stati di previsione da finanziarsi con le risorse di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 14.

Per la concessione dei contributi nel pagamento degli interessi sui mutui ventennali di cui agli articoli 2, secondo comma, punto 2, 4, secondo comma, punto 2 e 5, secondo comma, è fissato il limite annuale di impegni di lire 65 milioni per l'esercizio finanziario 1974, di lire 210 milioni per l'esercizio finanziario 1975 e di lire 227 milioni per l'esercizio finanziario 1976.

In dipendenza di tale limite, le annualità da iscriversi per la suddetta causale negli stati di previsione della spesa, per ciascuno degli esercizi finanziari competenti, sono così stabilite:

L. 65 milioni per l'esercizio finanziario 1974;

L. 275 milioni per l'esercizio finanziario 1975;

L. 502 milioni per l'esercizio finanziario 1976;

L. 502 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1995;

L. 437 milioni per l'esercizio finanziario 1996;

L. 227 milioni per l'esercizio finanziario 1997.

Alla copertura degli oneri derivanti dalle annualità di cui al precedente comma si provvede:

per l'anno 1974 mediante riduzione di lire 65 milioni dello stanziamento di cui al cap. 3309, titolo II, sezione XIII dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974: « Fondo globale per spese in conto capitale dipendenti da provvedimenti legislativi in corso per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 » e mediante l'iscrizione della somma di lire 65 milioni nel cap. 2641, di nuova istituzione, titolo II, sezione VII dello stato di previsione medesimo: « Concessione dei contributi nel pagamento degli interessi sui mutui ventennali di cui agli articoli 2, secondo comma, punto 2, 4, secondo comma, punto 2 e 5, secondo comma, della legge regionale: « Interventi a favore dell'ortoflorifrutticoltura ».

Agli oneri, stabiliti in ragione di lire 275 milioni per il 1975, di lire 502 milioni per il 1976, di lire 502 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1995, di lire 437 milioni per il 1996 e di lire 227 milioni per il 1997, si provvederà con i corrispondenti stanziamenti dei medesimi stati di previsione da finanziarsi con le risorse di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 15.

Le somme di cui ai precedenti articoli 13 e 14 non impiegate nell'anno di riferimento possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 16.

Agli interventi di cui alla presente legge si applicano le agevolazioni fiscali previste dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni, dalle leggi 2 giugno 1961, n. 454 e 27 ottobre 1966, n. 910.

Art. 17.

Alle operazioni creditizie di cui alla presente legge si applicano le disposizioni relative alla garanzia sussidiaria del fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, agli articoli 35 e 36 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e all'art. 10 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Art. 18.

Il concorso della Regione di cui agli articoli 2, 4 e 5 della presente legge, è concesso per le operazioni di finanziamento effettuate dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario che praticano il tasso determinato annualmente ai sensi dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

L'intervento della Regione di cui al comma precedente è ragguagliato alla differenza tra la rata di ammortamento e preammortamento, calcolata al tasso di interesse fissato ai sensi del precedente comma, al lordo dei redditi di commissione, comprensivi delle spese di accertamento tecnico-legali, delle aliquote per imposte e tasse ed altri diritti erariali, nonchè della eventuale provvigione per scarto cartelle, e quella di ammortamento e preammortamento calcolata, al tasso di interesse dovuto dai mutuati nella misura indicata ai richiamati articoli della presente legge.

Il concorso della Regione per il periodo di preammortamento non dovrà superare la quota corrispondente a due annualità di concorso regionale sulle rate di ammortamento determinati ai sensi del comma precedente.

Art. 19.

Gli elenchi nominativi dei beneficiari, nonchè la entità dei contributi o dei prestiti agevolati, concessi a termine della presente legge, saranno esposti per la durata di 15 giorni negli albi pretori dei comuni nei cui territori ricadono le aziende interessate.

Art. 20.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, secondo comma, della Costituzione e 45 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 22 luglio 1974

CASCETTA

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1974, n. 30.

Piano regionale di sviluppo delle infrastrutture rurali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione* n. 55 *del* 31 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Obiettivi e finalità della legge

La regione Campania, conformemente ai suoi principi statutari, allo scopo di promuovere più evolute condizioni di vita nelle campagne e di migliorare la produttività delle aziende agricole, attua organici programmi di intervento per il potenziamento delle infrastrutture rurali nel settore delle opere di approvvigionamento idrico, viabilità ed elettrificazione.

Al fine di conseguire un equilibrato sviluppo territoriale, i programmi di cui al comma precedente saranno rivolti prevalentemente a quei territori nei quali l'attuale stato di depressione socio-economica e produttiva dipende in gran parte dalla inefficienza delle infrastrutture e dei servizi.

Art. 2.

Misura degli interventi

Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, la Regione concede, in conformità di quanto previsto dalla legge 2 marzo 1974, n. 78, contributi in conto capitale fino al 100 % della spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione, il riattamento e la sistemazione di strade di interesse rurale e per la costruzione di acquedotti rurali, quando le opere sono al servizio di una pluralità di aziende agricole interessanti uno o più nuclei stabili di famiglie, residenti anche in borgate rurali, indipendentemente dal numero degli abitanti; negli altri casi, il contributo non potrà superare il 70 % della spesa riconosciuta ammissibile.

La Regione realizza programmi di elettrificazione rurale per usi domestici ed aziendali il cui onere è posto per l'80 % a carico dell'amministrazione e per il 20 % a carico dell'Ente nazionale per l'energia elettrica.

Art. 3.

Viabilità rurale

Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono da considerare strade di interesse rurale quelle interpoderali e quelle classificate vicinali a norma dell'art. 9 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, che servono:

a) a collegare una pluralità di aziende agricole con la viabilità esistente;

b) a valorizzare nuove risorse indotte dalla bonifica nel territorio ed a favorire nuovi e più intensivi ordinamenti produttivi.

Art. 4.

Acquedotti rurali

In materia di approvvigionamento idrico i contributi di cui al precedente art. 2 sono concessi per la realizzazione di acquedotti rurali che non rientrano nel piano generale degli acquedotti di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 129 ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090 e che sono ad esclusivo servizio di una pluralità di aziende agricole, ivi compresi gli allacciamenti fino alle singole utenze.

Art. 5.

Elettrificazione rurale

I progetti esecutivi di elettrificazione rurale da predisporre nell'ambito dei programmi di cui all'art. 1 della presente legge, comprendono tutte le opere tecnicamente necessarie per la distribuzione dell'energia elettrica al servizio dell'agricoltura per gli usi di illuminazione, elettrodomestici e di forza motrice, ivi compresi gli allacciamenti fino alle singole utenze.

Art. 6.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni contributive di cui al primo comma del precedente art. 2 le cooperative agricole e loro consorzi, le società semplici tra agricoltori, i consorzi ed altri enti di diritto pubblico, i comuni e le comunità montane.

Possono anche beneficiare delle agevolazioni contributive, fino al limite massimo del 70 % della spesa ammissibile, i coltivatori diretti che realizzino allacciamenti idrici ed elettrici a servizio di singole aziende agricole.

Art. 7.

Direttive programmatiche

La giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le comunità montane e le amministrazioni provinciali, predispone le direttive programmatiche zonali relative all'articolazione territoriale degli interventi previsti dalla presente legge in rapporto alle esigenze emergenti dalle diverse aree della Regione.

Le anzidette direttive sono approvate dal consiglio regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Programma annuale

La giunta regionale, su proposta dell'assessore per l'agricoltura e sentito il comitato consultivo di cui al successivo art. 9, entro il 30 settembre di ciascun anno, formula il programma di utilizzazione per l'esercizio successivo.

Il programma, nell'ambito delle disponibilità finanziarie, dovrà contenere:

1) la ripartizione della spesa per settore di intervento;

2) la ripartizione della spesa per territorio;

3) la indicazione dei criteri per la individuazione delle iniziative da realizzare e delle relative priorità.

Il programma annuale di cui al presente articolo viene approvato dal consiglio regionale entro il 30 ottobre.

Art. 9.

Comitato consultivo

Ai fini dell'applicazione della presente legge e per gli scopi indicati al primo comma del precedente art. 8, è costituito un comitato consultivo regionale, nominato con decreto del Presidente della giunta regionale e composto:

dall'assessore per l'agricoltura che lo presiede;

da un funzionario della Regione designato dall'assessore alla programmazione;

da un funzionario tecnico della Regione designato dallo assessore all'urbanistica;

da un funzionario tecnico della Regione designato dallo assessore ai lavori pubblici;

da due funzionari designati dall'assessore per l'agricoltura, uno dei quali svolge la funzione di segretario;

da tre rappresentanti dei coltivatori **diretti;**

da un rappresentante degli imprenditori agricoli non coltivatori;

da tre rappresentanti dei lavoratori agricoli;

da tre rappresentanti della cooperazione agricola;

da un rappresentante dell'Ente di sviluppo in Campania;

da un rappresentante dell'E.N.E.L. per i programmi di elettrificazione rurale.

I componenti del comitato consultivo che rappresentano le categorie dei coltivatori diretti, degli imprenditori agricoli non coltivatori, dei lavoratori delle cooperative agricole, sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali, professionali e di rappresentanza, maggiormente rappresentative in sede regionale.

Art. 10.

Piani di viabilità rurale

Ai fini dell'applicazione delle provvidenze previste dalla presente legge nel settore della viabilità rurale, i comuni sono tenuti a far pervenire alla giunta regionale, tramite gli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio, entro il 31 agosto 1974, un piano di viabilità rurale costituito dai seguenti documenti:

1) corografia del territorio con la indicazione dei tracciati di tutte le strade esistenti e da realizzare, a qualunque categoria esse appartengano;

2) elenco di dette strade con la indicazione della classifica e degli estremi di collocazione nello stradario comunale compilato ai sensi della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

3) elenco delle strade da realizzare ex novo e delle strade bisognevoli di sistemazione e riattamento disposto secondo un distinto ordine di priorità e con la indicazione, per ciascuna, delle ragioni del suo collocamento nell'ordine;

4) delibera consiliare con la quale si approva il piano.

I comuni facenti parte di comunità montane inoltreranno i piani di cui al precedente comma per il tramite delle comunità stesse, che provvederanno ad esprimere il proprio parere.

Entro il 31 luglio di ciascun anno i comuni presenteranno eventuali motivate variazioni al piano.

Art. 11.

Norme procedurali

Le domande di finanziamento vanno presentate agli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio.

In attuazione del programma annuale di cui al precedente art. 8, la giunta regionale, sulla base dei progetti di massima presentati, periodicamente, approva, su proposta dell'assessore per l'agricoltura, piani esecutivi nei quali vengono individuate le iniziative finanziabili.

All'approvazione dei progetti esecutivi ed alla concessione e liquidazione del contributo regionale si provvede con decreto del presidente della giunta regionale, previa istruttoria tecnico-amministrativa da parte degli ispettorati provinciali dell'agricoltura, secondo le procedure di semplificazione previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446.

Con il provvedimento di approvazione del progetto può essere dichiarata la pubblica utilità delle opere ai sensi dello art. 92 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè la loro urgenza ed indifferibilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 12.

Esecuzione delle opere di elettrificazione rurale

Alla redazione ed alla esecuzione dei progetti di elettrificazione rurale provvede l'E.N.E.L., secondo le norme, condizioni e modalità che saranno previste da apposita convenzione da stipularsi tra la Regione ed il predetto Ente, previa approvazione da parte della giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 13.

Norme finanziarie

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è stabilito in complessive L. 16.500 milioni di cui L. 5500 milioni graveranno sul bilancio per l'esercizio finanziario 1974, e L. 5500 milioni sul bilancio 1975 e L. 5500 milioni sul bilancio 1976.

All'onere stabilito in L. 5500 milioni per il 1974, si provvede mediante riduzione di pari ammontare dello stanziamento di cui al cap. 3309, titolo II, sezione XIII dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1974: « Fondo globale per spese in conto capitale dipendenti da provvedimenti legislativi in corso per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 » e mediante l'iscrizione della somma di L. 5500 milioni al cap. 2634, titolo II, sezione VII dello stato di previsione medesimo.

Agli oneri, stabiliti in ragione di L. 5500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1975 e 1976, si provvederà con i corrispondenti stanziamenti dei medesimi stati di previsione da finanziarsi con le risorse di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 14.

Trasporto agli esercizi successivi

Le somme non impiegate nell'anno di riferimento possono essere utilizzate negli esercizi successivi ai termini del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 15.

Norme transitorie

La giunta regionale, per la utilizzazione dei fondi stanziati per l'esercizio finanziario 1974, è autorizzata a formulare ed attuare un programma di intervento in deroga alla procedura fissata dagli articoli precedenti, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 16.

Pubblicità degli interventi

Gli elenchi dei beneficiari, nonchè l'entità dei contributi concessi a termine della presente legge, saranno esposti, per la durata di giorni 15, nell'albo pretorio del comune nel cui territorio ricadono le opere.

Art. 17.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, secondo comma, della Costituzione e 45 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 22 luglio 1974

CASCETTA

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1974, n. 31.

Prestiti a tasso agevolato per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 31 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Campania, allo scopo di incoraggiare lo sviluppo ed il potenziamento della meccanizzazione agricola, concede contributi per il pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio contratti con istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole.

Il tasso di interesse da porre a carico degli operatori agricoli è stabilito nella misura del 2 %, conformemente a quanto previsto dall'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Art. 2.

Il contributo regionale è concesso per le operazioni effettuate dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario che praticano il tasso di interesse che sarà determinato annualmente, ai sensi dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, per prestiti di uguale durata.

Art. 3.

Il contributo regionale è ragguagliato alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di interesse fissato ai sensi del precedente articolo e quella di ammortamento calcolata al tasso di interesse dovuto dal prestatario.

Il contributo regionale per dette operazioni sarà calcolato in semestralità o annualità corrisposte anticipatamente.

Art. 4.

I prestiti per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole avranno durata di 5 anni e saranno concessi nella misura massima del 75 % della spesa ammissibile.

Per gli acquisti effettuati da coltivatori diretti, singoli od associati, da mezzadri, coloni e compartecipanti, il prestito potrà essere concesso nella misura massima del 100 % della spesa ammissibile.

Art. 5.

La concessione dei prestiti è subordinata al nulla osta attestante le congruità della spesa e la rispondenza tecnico-economica degli acquisti all'ordinamento produttivo dell'azienda da rilasciarsi, nell'ambito della ripartizione territoriale delle disponibilità deliberate dalla giunta regionale, dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura territorialmente competente, il quale provvede anche ad attestare l'avvenuta esecuzione degli acquisti.

Alla liquidazione del concorso regionale, nei limiti delle assegnazioni disposte a favore di ciascun istituto od ente autorizzato, si provvede con delibera di giunta sulla base di appositi rendiconti prodotti dall'istituto od ente, muniti del visto del collegio sindacale.

Art. 6.

I prestiti saranno concessi agli operatori agricoli, singoli od associati, con preferenza ai coltivatori diretti ed alle cooperative agricole.

Art. 7.

Per le operazioni creditizie di cui alla presente legge l'Ente di sviluppo in Campania può prestare fidejussione a favore di coltivatori diretti, singoli ed associati, di cooperative agricole e di associazioni di produttori.

Art. 8.

Per quanto non espressamente stabilito dalla presente legge regionale, si applicano le norme di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, alla legge 2 giugno 1961, n. 454, ed alla legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni ed integrazioni.

I prestiti di cui alla presente legge, quando siano concessi a favore dei soggetti indicati dall'art. 10 della legge 25 maggio 1970, n. 364, sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario ai termini dell'art. 56 della legge 27 ottobre 1966, n 910, sino all'ammontare della complessiva perdita che gli istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario dimostreranno di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva.

Gli istituti ed enti, quando trattasi di prestatari di cui al precedente comma, sono tenuti ad operare, una volta tanto, all'atto della somministrazione, sull'importo originario del prestito, la trattenuta dello 0,20 % da versare al fondo interbancario di garanzia.

Art. 9.

Per l'utilizzazione dei fondi stanziati dalla presente legge e di quelli assegnati alla regione Campania sul: « Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura » di cui allo art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, la giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente, provvede alla ripartizione territoriale e per istituto di credito delle disponibilità finanziarie annuali, sulla base delle esigenze rilevate a livello zonale, in riferimento anche agli specifici obiettivi di sviluppo agricolo di ciascuna zona.

Per la concessione dei contributi nel pagamento degli interessi sui prestiti quinquennali di cui agli articoli 1 e 4, è stabilito per l'esercizio finanziario 1974, il limite di impegni di L. 300 milioni.

Art. 10.

Le annualità da iscriversi nello stato di previsione della spesa della regione Campania in dipendenza del suddetto limite sono fissate in L. 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1978, alla copertura delle quali si provvede:

per l'anno 1974, mediante riduzione della somma di lire 300 milioni dello stanziamento di cui al cap. 3302, titolo II sezione XIII dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974: « Fondo globale per spese in conto capitale dipendenti da provvedimenti legislativi in corso per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo ai sensi dello art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 » e mediante l'iscrizione della somma di L. 300 milioni nel cap. 2644, di nuova istituzione, titolo II, sezione VII dello stato di previsione medesimo: « Concessione di contributi per il pagamento degli interessi sui prestiti » di cui agli articoli 1 e 4 della legge regionale: « Prestiti a tasso agevolato per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura »;

per gli anni dal 1975 al 1978, in ragione di L. 300 milioni ciascuno, con i corrispondenti stanziamenti del medesimo stato di previsione da finanziarsi con le risorse di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate in quelli successivi ai sensi del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 11.

Gli elenchi nominativi dei beneficiari nonchè l'entità dei prestiti agevolati, concessi a termine della presente legge, saranno obbligatoriamente esposti per la durata di 15 giorni nell'albo pretorio del comune nel cui territorio ricadono le aziende interessate.

Art. 12.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, secondo comma, della Costituzione e 45 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 22 luglio 1974

CASCETTA

(7069)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100742550)